



## TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — Omaggi — Congedi — Risultato della votazione per la nomina d'un Commissario di contabilità interna — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Proposta aggiuntiva all'articolo 11 del Senatore Pica, rinviata alla Commissione — Ripresa della discussione degli articoli rimasti sospesi — Nuova redazione dell'articolo 3, approvata — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 — Articolo 7 emendato — Dichiarazione del Senatore Miraglia — Considerazioni del Senatore Pescatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Nuovo emendamento del Senatore Pescatore, accettato dalla Commissione e dal Ministro — Approvazione dell'articolo 7 e dei successivi articoli 8, 9 e 10 — Ritiro dell'emendamento De Filippo all'art. 13 — Emendamento del Senatore Tecchio oppugnato dal Commissario Regio e dalla Commissione, respinto — Approvazione dell'articolo 13 — Proposta aggiuntiva del Senatore Maggiorani, combattuta dalla Commissione e dal Commissario Regio, ritirata — Approvazione dell'articolo 14 — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'articolo 15 soppresso, alle quali rispondono il Relatore ed il Senatore Errante — Considerazioni e proposta del Senatore Pantaleoni di un ordine del giorno — Avvertenza del Senatore Pescatore — Parole del marchese Alfieri sull'ordine della discussione — Osservazioni del Ministro e proposta d'aggiunta all'ordine del giorno suindicato, accolta dal Senatore Pantaleoni ed approvata dal Senato — Avvertenza del Senatore Menabrea cui risponde il Ministro — Approvazione dell'ordine del giorno Pantaleoni e dell'articolo 16 — Emendamento proposto dal Senatore Gadda all'articolo 17 sciolto dal proponente, oppugnato dal Relatore — Variante proposta dal Regio Commissario, accettata dal Senatore Gadda e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 17 modificato — Aggiunte proposte all'articolo 18 — Emendamento proposto dal Senatore Gadda al N. 1 approvato dalla Commissione, e rejezione di quello proposto dal Senatore Tecchio — Osservazioni del Regio Commissario sugli emendamenti Gadda e Tecchio — Spiegazioni richieste dal Senatore Menabrea e fornite dal Regio Commissario — Variante proposta dal Senatore Amari prof. non ammessa — Replica del Senatore Menabrea e controreplica del Regio Commissario — Parole del Senatore Gadda a sostegno del suo emendamento — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 18 — Rejezione dell'aggiunta proposta dal Senatore Tecchio — Spiegazioni fornite dal Senatore Giorgini ad istanza del Ministro sulla dizione del N. 2 — Approvazione del paragrafo 2, colla variante proposta dal Senatore Gadda, e dell'intero articolo 18 e del 19 — Variante proposta dalla Commissione al paragrafo 1 dell'articolo 20, approvata — Soppressione del paragrafo 2 — Approvazione del paragrafo 3 e dell'articolo intero — Approvazione del N. 1 del paragrafo 1 dell'articolo 21 — Variante proposta al N. 2 dal Senatore Gioranola — Dichiarazioni del Senatore Borgatti e proposta di sospensione del N. 2, accettata dal Ministro, e dalla Commissione per la parte relativa al beneficio ecclesiastico — Approvazione del N. 2, a termini dell'emendamento Giovanola

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

— Comunicazione di una dichiarazione del Senatore Pescatore — Parole del Ministro sull'ordine della discussione — Avvertenza ed istanza del Senatore Pescatore — Parole dei Senatori Borgatti e Pescatore per una mozione d'ordine — Dichiarazione del Ministro — Spiegazione chiesta dal Senatore Pescatore al N. 3 — Proposta del Ministro, di rinvio alla Commissione del N. 3 approvata — Dichiarazione del Senatore Pescatore, cui rispondono il Commissario-Regio e il Ministro — Approvazione dei numeri 4, 5 e 6 — Aggiunta proposta dal Ministro di un paragrafo 2, approvata — Approvazione del paragrafo 2, discusso 3, dell'articolo 21.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, ed il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

#### Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Senatore commendatore Marvasi, di alcuni esemplari del suo *Discorso letto all'adunanza generale della Corte d'appello di Napoli*.

L'Associazione agraria friulana, degli *Atti del 3.º Congresso degli allevatori di bestiame della Regione Veneta*.

L'avvocato Luciano Morpurgo, *Di un suo studio sui Conjuratores del diritto germanico*.

L'editore G. Pellas, *Dei pensieri del professore Francesco Carrara sul progetto di Codice penale italiano*.

Il signor Giovanni Battista Cisotti, di 20 esemplari di un suo opuscolo intitolato, *L'art. 440 dell'attuale progetto di Codice penale*.

I prefetti di Arezzo, e di Padova, degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

La Direzione del Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma, del *Rendiconto statistico clinico di quel Manicomio per gli anni 1872-73*.

Chiedono un congedo di un mese per motivi di famiglia, i Senatori: Balbi-Piovera e Linati, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato del risultato della votazione che ebbe luogo ieri per la nomina di un commissario, per la contabilità interna, in surrogazione del Senatore Caccia dimissionario.

Votanti . . . . .	87
Senatore Verga . . . . .	81
Schede bianche . . . . .	2
Voti dispersi . . . . .	4

Per conseguenza dichiaro eletto a quella funzione il signor Senatore Verga.

Il Senato aveva acconsentito a che la seduta d'oggi cominciasse colla ripresa della discussione di quegli articoli sui quali furono proposti emendamenti da alcuni Senatori emendamenti che sono stati rinviati alla Commissione del Senato, per prenderne cognizione e far conoscere la sua opinione in proposito.

Si dovrebbe quindi incominciare la seduta colla ripresa della discussione sull'art. 3.

È giunta però al banco della Presidenza una proposta sull'art. 11, di cui credo mio dovere dare comunicazione al Senato, prima di procedere oltre nella discussione.

Questa proposta è sottoscritta dal Senatore Pica, ed è in questi termini :

« La condanna alla pena di morte non potrà essere pronunciata che quando il verdetto dei giurati avrà ad unanimità dichiarato la colpevolezza ed anche ad unanimità negato il beneficio delle circostanze attenuanti; in caso diverso sarà applicata la pena dell'ergastolo. »

Prego la Commissione e l'on. Ministro a dichiarare se accettano questo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato ha già manifestato la sua intenzione di non mettere in discussione alcun emendamento se non dopo che sia stato esaminato dalla Commissione e dal Ministro della Giustizia. Essendo questo emendamento dell'onorevole Senatore Pica grave per la sua natura, io prego l'onorevole proponente ed il Senato a volerne ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

mandare l'esame ad una delle prossime tornate, cioè quando la Commissione, dopo di averne fatto l'esame, riferirà in proposito al Senato.

Senatore FIGA. Non ho difficoltà di accettare che il mio emendamento venga discusso dopo che sarà stato esaminato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Essendo dunque d'accordo l'onorevole proponente ed il signor Ministro, l'emendamento sarà rimandato alla Commissione, perchè ne faccia oggetto dei suoi studi.

Secondo il concerto preso si metteranno ora in discussione gli articoli rinviati alla Commissione.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

« § 1. I reati commessi nel territorio del Regno anche da uno straniero, sono puniti secondo le leggi del Regno.

» § 2. Il cittadino è giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero.

» § 3. Lo straniero che sia stato giudicato all'estero può essere giudicato nel Regno.

» § 4. Nei casi preveduti dai § 2. e 3. si tien conto della pena scontata nella nuova.

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanda la parola su quest'articolo? È già stato votato.

Senatore PESCATORE. Volevo avvertire che è occorso un errore nella ristampa dei nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. Ma non è in quest'articolo 3.

Senatore PESCATORE. È nell'articolo 7.

PRESIDENTE. Allora quest'articolo 3. s'intende approvato, ed ora si leggeranno e voteranno gli altri articoli. Sull'articolo 7. ella avrà poi la parola.

L'articolo 4 è così concepito:

Art. 4.

« I reati commessi fuori del territorio del Regno, sia da un cittadino, sia da uno straniero, non sono puniti nel Regno, salvo nei casi espressamente determinati. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 5. § 1. È giudicato e punito secondo le leggi del Regno il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un crimine contro la sicurezza dello Stato o il crimine di falsificazione di moneta avente corso legale nel Regno o di contraffazione del sigillo dei titoli di debito pubblico dello Stato o di carte di pubblico credito equivalenti per legge a moneta.

» § 2. Nei detti casi il cittadino o lo straniero può essere giudicato e punito secondo le leggi del Regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il crimine, e si tien conto della pena scontata nella nuova. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 6 che fu pure concertato tra il Ministro e la Commissione.

« Art. 6. § 1. Il cittadino italiano che, fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, commette in territorio estero un crimine o un delitto preveduto dalle leggi del Regno, è punito secondo le medesime, qualora entri in qualunque modo nello Stato e intervenga la querela della parte offesa, o la domanda del Governo del paese, dove il reato fu commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene.

» § 2. La querela della parte offesa è sempre richiesta quando si tratti di delitti. »

Chi approva quest'articolo 6. si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. Se uno straniero, fuori dei casi espressi nell'articolo 5, ha commesso in territorio estero, contro un cittadino un crimine punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale, ed entra in qualunque modo nello Stato, può essere giudicato e punito secondo le leggi del Regno. »

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Qui non si tratta di un emendamento. Si tratta di correggere un errore. Là dove dice *crimine* bisogna aggiungere le parole *o delitto*.

Non intendo di trattenere il Senato e credo che l'onorevole Commissario Regio non dubiterà dell'opportunità di questa correzione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non posso a meno di riconoscere l'esattezza di quanto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

ha avvertito l'onor. Pescatore. Nella redazione di quest'articolo 7, è occorso per parte della Commissione un materiale errore. Si è convenuto di aggiungere dopo la parola *crimine* le parole *o un delitto*. È poi stato ommesso un capoverso nello stesso articolo 7; giacchè si era inteso che quando si tratti di delitti debba sempre richiedersi la istanza della parte offesa. Tale capoverso doveva essere così concepito: « Se si tratta di delitto, non può aver luogo il giudizio se la parte offesa non ne faccia dimanda. »

Credo che anche su questo punto l'onor. Pescatore converrà meco.

Senatore PESCATORE. Sono d'accordo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Egli è quindi il caso di aggiungere le dette parole.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non posso nè contraddire nè affermare alcuna cosa su questo particolare, giacchè io per caso non fui presente alla Commissione quando venne esaminato questo articolo; ma ci sono i colleghi che erano presenti, i quali potranno riferire se si sia o meno concertato di aggiungere le parole della formola rivendicata dall'onorevole Pescatore. Nello stato delle cose non è più questione di principi che si debba discutere, ma si tratta di chiarire se sia avvenuto l'asserito concerto tra l'onorevole Pescatore e la Commissione, ed io sono nell'impossibilità di dare schiarimento alcuno.

Senatore MIRABELLI. Nel momento della discussione dell'art. 7, per l'assenza del Relatore, io ebbi l'onore di fare da Segretario della Commissione, e posso assicurare che fu adottato l'emendamento dell'onorevole Pescatore, compilandosi l'articolo nel senso testè esposto dall'onorevole Commissario Regio, cioè dopo la parola *crimine*, si aggiunse, *o delitto*; e si aggiunse ancora doversi fare un secondo paragrafo, nel quale, per i soli delitti, e non per i crimini, si richiedesse la domanda della parte offesa.

Anzi, ricordo che sorse viva discussione se dovesse dirsi *richiesta*, *o querela*, *o domanda*, e si adottò la formula di *domanda*, per esprimere qualche cosa meno della querela formale. Questo posso assicurare al Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Nessuno metterà in dubbio la lealtà della Commissione in tutto ciò che si è risoluto. Posso soltanto, nel mio nome personale, dire: che in quel giorno, per ragioni di ufficio, non potei intervenire nel seno della Commissione, poichè, se fossi intervenuto, avrei votato l'articolo com'è stato letto dall'onorevolissimo nostro Presidente, vale a dire, che soltanto quando uno straniero ha commesso all'estero un crimine contro un cittadino, e ritorna nel territorio del Regno, può essere giudicato.

Ma non mi pare che ci si debba estendere fino al punto di occupare i tribunali del Regno, come se fossero disoccupati, per giudicare un menomo delitto commesso in territorio, forse, selvaggio od altro.

Ripeto che io non faccio altro che esprimere la mia opinione personale; ma non mi pare che si debba largheggiare troppo nella disposizione della legge, in modo che i tribunali del Regno debbano occuparsi anche di un supposto diritto offeso all'estero.

Ecco perchè la mia opinione individuale è quella di non ammettere il giudizio nel Regno per un delitto commesso contro un cittadino in territorio estero.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Credo che il Senatore Miraglia non abbia in nulla da rimpiangere la decisione presa dalla Commissione all'unanimità, specialmente col consenso del signor Guardasigilli, dal quale, se non erro, partì la proposta che è stata accettata in definitiva dalla Commissione medesima. Vorrà il Senatore Miraglia ricordare la discussione abbastanza ampia, che è seguita su questo punto, prima che avvenisse il rinvio degli emendamenti alla Commissione.

Molte ragioni si sono dette per stabilire la giurisdizione del nostro Stato sugli stranieri, che furono nei diritti civili paraggiati ai cittadini. Ma specialmente si osservava che, dopo la traduzione in legge del progetto, molti reati che ora sono crimini, e che costituiscono soggetti giudicabili dal nostro Stato, ancorchè commessi in territorio straniero, da uno straniero,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

cesseranno di essere crimini, e diventeranno delitti; che vi è quindi almeno necessità di fare in maniera che gli stessi fatti che ora appartengono alla giurisdizione dello Stato, sieno conservati; perchè non si rinuncia mai, in diritto internazionale, ai diritti acquisiti.

In questo concetto, evidentemente giusto, si presentava soltanto la difficoltà del modo di tracciare un limite fra i delitti più gravi, e quelli più leggeri, ai quali tutti riconoscevano non doversi estendere la giurisdizione dello Stato, appunto per la ragione che accennava l'onorevole Senatore Miraglia. Per superare queste difficoltà, il Ministero suggerì che non si mantenesse obbligatorio il procedimento, perchè il progetto, dicendo che sarà giudicato lo straniero, impone un obbligo allo Stato di procedere. Il Ministero disse, « convertite la necessità, l'obbligo, in facoltà; dite che lo Stato possa procedere ed allora tutto è finito, ogni difficoltà scompare. Lo Stato può e non può; allorchè si tratterà di delitti leggeri non procederà, allorchè si tratterà di delitti gravi procederà.

Ecco le ragioni che avrebbero convinto lo stesso Senatore Miraglia, se fosse stato presente, e credo che anche colla sua presenza si avrebbe avuto la stessa unanimità che si ebbe nella decisione di cui si tratta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non posso che confermare intieramente le osservazioni che in fatto ed in diritto ha presentato l'onorevole Senatore Pescatore. E veramente sono dolente che da un membro della Commissione si riproduca in Senato una questione che nel seno della Commissione medesima è stata sopita con un concerto che doveva almeno tra essa e gli onorevoli proponenti avere la forza di un compromesso. In ogni modo, siccome non si può contendere a nessuno la facoltà di presentare a questa Assemblea e di far valere le proprie opinioni, io aggiungerò ancora pochi riflessi per dimostrare al Senato come l'art. 7 nei termini in cui viene proposto ora dalla Commissione d'accordo col Ministro meriti di essere accolto.

Io non accoglierei certamente la disposizione dell'art. 7 estesa ai delitti, quando s'imponesse

al Governo italiano l'obbligo di procedere in tutti i casi in cui un delitto, anche lieve, fosse stato commesso da uno straniero contro un cittadino italiano; mi parrebbe cosa eccessiva, e lo dissi in seno alla Commissione, come è stato avvertito dall'onorevole Senatore Pescatore. Ma quando la disposizione si riduce alla facoltà di procedere per difendere i diritti dei cittadini, allorchè sorga una giusta ragione di farlo, non ho alcuna difficoltà di accoglierla. Mi pare che non convenga al legislatore italiano di abdicare ad un mezzo di tutela dei cittadini italiani. Se si trattasse di farne un obbligo, lo ripeto, sarei d'accordo coll'onorevole Miraglia. Io credo che nel progetto del Governo sia dimostrato abbastanza questo concetto. Ma ridotta, come ora sarebbe, la cosa ai termini di una semplice facoltà, mi sembra che non vi sia da temere nessun inconveniente da questa disposizione.

Osservo poi che, secondo il progetto che discutiamo, molti fatti che nell'attuale legislazione costituiscono crimini, si convertono in semplici delitti, perchè ne è stata cambiata la pena. Quindi accadrebbe questo inconveniente che, molti fatti quali non hanno carattere di crimini, ma che tuttavia hanno una certa gravità, quando venissero commessi a danno dei nostri cittadini all'estero, non troverebbero ripara- zione nell'interno, allorchè il delinquente entrasse nel nostro territorio. Io credo che la semplice enunciazione di questo fatto debba persuadere il Senato ad accogliere la nuova proposta relativa all'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo come fu formulato, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Senatore De Filippo.

#### Art. 7.

« Se uno straniero, fuori dei casi espressi nell'art. 5, ha commesso in territorio estero, contro un cittadino, un crimine od un delitto punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale, ed entri in qualunque modo nello Stato, può essere giudicato e punito secondo le leggi del Regno. »

Capoverso aggiunto:

« Se si tratta di delitto non può aver luogo il giudizio senza domanda della parte offesa. »

**Senatore PESCATORE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore PESCATORE.** Mi parrebbe assai più

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

conveniente che nella redazione di quest'articolo in luogo delle parole: *colla morte o colle pene restrittive della libertà personale*, si dicesse: *con pene criminali o con pene correzionali restrittive della libertà personale*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Allora l'onorevole Senatore Pescatore vorrebbe comprendere anche l'*interdizione dei pubblici uffici* che è pure una pena correzionale.

Senatore PESCATORE. È vero; recedo dalla mia proposta. Devo però fare un'altra osservazione.

Mi pare che si dovrebbe dire: *a danno dello Stato o contro un cittadino del Regno*, perchè può darsi il caso di un crimine a danno dello Stato, che non sia a danno di alcun privato cittadino, nè rientri in alcuno dei casi eccezionalissimi contemplati da un articolo precedente; e allora lo Stato non potrebbe procedere perchè non è offeso un cittadino, ma è offeso lui direttamente e lui solo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Senatore Pescatore?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta che si dica nell'articolo: *a danno di un'amministrazione dello Stato o contro ecc.*, perchè così l'amministrazione dello Stato ha il carattere di *persona morale*.

PRESIDENTE. Il Governo aderisce alla proposta dell'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo aderisce. Per verità anche questa questione era stata discussa nel seno della Commissione, e si era detto che se si tratta dei reati più gravi contro lo Stato, questi sono già contemplati nell'art. 5, e se si tratta poi di altro reato a danno dell'amministrazione dello Stato, vuolsi questo ritenere compreso nella generica indicazione: *contro un cittadino*. Ad ogni modo se si crede che la detta aggiunta chiarisca meglio il concetto e valga a togliere ogni dubbio, per parte del Governo vi si aderisce.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta dal Senatore Pescatore accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Poichè si vuole aggiungere all'articolo le parole: *contro l'amministrazione dello Stato*, mi parrebbe più proprio il dire: *contro un corpo morale*.

Non solamente le amministrazioni dello Stato possono essere pregiudicate, ma anche le amministrazioni provinciali, le amministrazioni comunali possono avere sofferto qualche danno per un reato. Per la qual cosa se il concetto dell'onorevole Senatore Pescatore è questo, di voler punito non solamente colui che ha offeso il diritto di un cittadino, ma anche di un'amministrazione, mi pare che sia ragionevole paragonare le condizioni di qualunque corpo morale del Regno, e quando parlo di corpi morali, parlo di quei corpi che hanno ricevuto vita dallo Stato.

Pregherei quindi l'onorevole proponente, a voler sostituire alle parole: *amministrazione dello Stato*, le parole: *corpi morali*.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro la proposta fatta dal Senatore Miraglia?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non credo che sia necessario di aggiungere ancora la locuzione *corpi morali*. Io non credo che si possa da nessuna legge del mondo, la quale tratti la materia del diritto internazionale penale, accogliere questa interpretazione, che, cioè, parlando di un cittadino italiano, s'intenda di parlare delle persone morali, degli enti morali dello Stato; per cui io prego l'onorevole Senatore Miraglia a tenersi pago della locuzione, che è stata presentata, siccome quella che corrisponde largamente allo scopo dell'art. 7.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dopo le spiegazioni date dal signor Ministro, io non intendo di prolungare la discussione. Lo scopo mio era di far sì che la legge corrispondesse ai fini cui mira; ma quando l'onorevole signor Ministro crede che sotto la parola *cittadini* sieno compresi tutti i corpi morali, io mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Rileggerò ancora una volta quest'articolo 7:

« Art. 7. Se uno straniero, fuori dei casi espressi nell'articolo 5, ha commesso in territorio estero contro un'Amministrazione dello Stato, o contro un cittadino, un crimine o delitto punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale, ed entra in qualunque modo nello Stato, può essere giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

dicato e punito secondo le leggi del Regno.

« Se si tratta di delitto non può aver luogo il giudizio senza domanda della parte offesa. »

Metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 8. § 1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano:

1. Quando il fatto, secondo la legge del luogo in cui fu commesso, non è reato, o l'azione penale è estinta;

2. Quando si tratti di reati pei quali secondo l'articolo 9, non è ammessa l'estradi-  
zione;

« 3. Quando l'imputato, giudicato in paese estero, sia stato assoluto, o, se condannato, abbia scontata la pena, o questa sia estinta; se non ha scontata interamente la pena per essersene sottratto con la fuga, si computa la parte già scontata nella pena nuova. »

« § 2. Nei casi espressi nei detti articoli 6 e 7 si applica la legge del paese dove il reato fu commesso, se essa stabilisce pene più miti o condizioni più favorevoli all'imputato: qualora la pena stabilita dalla detta legge non fosse ammessa dalla legge del Regno, il giudice surroga una delle pene ammesse, che non sia più grave e che a quella più si avvicini. »

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 9. § 1. È vietata l'estradi-  
zione del cittadino italiano ad un governo straniero. »

« § 2. L'estradi-  
zione dello straniero non può essere né offerta, né consentita, se non per ordine del governo del Re, e non è mai ammessa per reato politico, né per fatti connessi col medesimo. »

A quest'articolo era stato proposto qualche emendamento; ciò nondimeno essendosi la Commissione concertata coll'onorevole Ministro in proposito, ed essendo l'articolo medesimo ora proposto senza innovazioni, vuol dire che i proponenti ne hanno receduto. Quindi lo pongo ai voti come sta nel progetto ministeriale e come fu da me letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 10. § 1. Le regole generali stabilite nel libro primo di questo Codice, si applicano anche alle contravvenzioni, in quanto non sia

altrimenti disposto per la *polizia punitiva* nella seconda parte del libro secondo. »

« § 2. Le disposizioni del presente Codice sono applicabili anche alle materie regolate da leggi particolari, in quanto non sia da queste diversamente stabilito. »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Riprendiamo adesso la discussione al punto al quale l'abbiamo lasciata ieri. Il Senato sa che l'art. 12 fu rinviato alla Commissione, per cui passeremo ora all'esame dell'art. 13.

« Art. 13. § 1. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento situato in un'isola del Regno dove il condannato rimane in una cella con segregazione continua dagli altri condannati e con l'obbligo del lavoro. »

« § 2. Dopo dieci anni di segregazione continua, il condannato all'ergastolo, il quale abbia dato prove di emendamento, è ammesso al lavoro in comune con altri condannati, durante il giorno, con l'obbligo del silenzio. »

La Commissione aggiunge un terzo paragrafo:

« § 3. L'ammissione è fatta sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento penale, in cui il condannato si trova, con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, ed è dai medesimi revocata, se il condannato non tiene buona condotta. »

A quest'articolo vi è inoltre una variante dell'onorevole Senatore Tecchio, così concepita:

« Nel § 3. della Commissione alle parole: *con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno*, sostituire le seguenti: *con decreto del Ministro della Giustizia*. »

A quest'articolo vi è anche la seguente aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Filippo:

« Nell'ipotesi che la pena di morte rimanga nella scala penale, la pena dell'ergastolo non dovendo sostituire la pena di morte, si propone che sia sostituita perpetua la pena della reclusione, di cui è parola nell'art. 14. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta prima di leggere un'altra aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Maggiorani, nei seguenti termini:

« Propongo che all'art. 13 si aggiunga un terzo paragrafo ove scrivasi:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

» § 3. I vecchi che abbiano compiuti i 70 anni non possono esser condannati all'ergastolo: quelli che abbiano oltrepassati i 75, nè all'ergastolo, nè alla deportazione. »

Ha la parola l'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Avendo anticipatamente conosciuta l'opinione della Commissione e del signor Ministro, io ritiro il mio emendamento, tanto più, ch'io l'aveva proposto nel senso che essendo rimasta nel Codice la pena di morte, mi pareva che fosse troppo grave la pena dell'ergastolo. Siccome però spero che un giorno o l'altro la pena di morte venga cancellata dal Codice, non ho difficoltà che la pena dell'ergastolo rimanga.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e all'onorevole Ministro se hanno osservazioni a fare sull'emendamento proposto dall'onorevole Tecchio al § 3. L'onorevole Tecchio propone che l'ammissione al lavoro in comune sia fatta con decreto del Ministro della Giustizia, mentre la Commissione nel suo emendamento dice: con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Tecchio ha proposto l'emendamento che ora discutiamo, guidato dal criterio che l'amministrazione degli stabilimenti penali debba essere messa alle dipendenze del Dicastero della Giustizia.

Il concetto non è nuovo: fu anche attivato in alcuni paesi, fu poi argomento di lunghi e seri studi nel regno subalpino. Ma ora il governo degli stabilimenti penali fa parte dell'amministrazione dell'Interno, ed è servizio organizzato su larghe e solide basi: per cui a volere entrare nelle vie d'un altro sistema bisognerebbe demolire per ricostruire; e, mentre noi stiamo discutendo il Codice, non è possibile che quest'opera si compia.

Oltrecchè, senza arrestarsi a queste difficoltà che chiariscono l'inopportunità della proposta, vuolsi considerare che il dubbio sollevato dall'onorevole Tecchio potrebbe essere non infondato riflessibilmente alle carceri giudiziarie, destinate alla custodia preventiva degli imputati, ma non in ordine alle case di pena.

Per queste considerazioni dichiaro a nome

della Commissione che non accetto l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io non ho che a riferirmi alle osservazioni fatte dal Relatore della Commissione. Il Senatore Tecchio esprime il desiderio che gli stabilimenti carcerari siano posti sotto la dipendenza del Ministero della Giustizia. Credo che assai difficilmente questo desiderio verrà soddisfatto in ordine a quelli contenenti persone già condannate. Ad ogni modo, poichè sta in fatto che i medesimi attualmente dipendono dal Ministero dell'Interno, è ben naturale che questo debba pure intervenire nei provvedimenti di cui si tratta all'art. 13.

Osserverò soltanto che la locuzione usata dalla Commissione nel paragrafo aggiunto all'articolo stesso: *con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno*, farebbe supporre che debbano emanare due decreti per un solo provvedimento; proporrei quindi di sostituire il singolare al plurale, di dire cioè: *con decreto dei Ministri della Giustizia e dell'Interno*.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questo cambiamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Dunque il Ministro e la Commissione non accettano l'emendamento Tecchio.

Io però debbo metterlo ai voti.

Chi approva l'emendamento Tecchio, è pregato di alzarci.

(Non è approvato.)

Chi approva la modificazione proposta dall'onorevole Commissario Regio, che in vece di dire: *con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno* si dica: *con decreto ecc.* è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 13 sarebbe concepito in questi termini:

« Art. 13. § 1. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento situato in un'isola del Regno dove il condannato rimane in una cella con segregazione continua dagli altri condannati e con l'obbligo del lavoro.

« § 2. Dopo dieci anni di segregazione continua il condannato all'ergastolo, il quale abbia dato prove di emendamento, è ammesso alla-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

voro in comune con altri condannati durante il giorno, con l'obbligo del silenzio. »

« § 3. L'ammissione è fatta sulla proposta del consiglio di disciplina dello stabilimento penale in cui il condannato si trova, con decreto dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, ed è dai medesimi revocata, se il condannato non tiene buona condotta. »

Adesso viene l'aggiunta dell'onor. Senatore Maggiorani, così concepita:

« § 4. I vecchi che abbiano compiuto 70 anni non potranno essere condannati all'ergastolo: quelli che abbiano oltrepassati i 75 anni, nè all'ergastolo, nè alla deportazione. »

Interrogo la Commissione se aderisce a quest'aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non può aderire a questo articolo aggiunto dall'onorevole Maggiorani.

I vecchi per ciò che oltrepassano i settanta anni, non sono in condizioni tali da giustificare l'esenzione dei medesimi dalla pena dell'ergastolo. Molti a quella età esercitano lodevolmente professioni ed anche pubbliche funzioni nei più elevati ordini della gerarchia civile e militare.

Quello affievolirsi della mente a cui accenna l'onorevole proponente, è possibile certamente, è anzi nella legge della natura; ma nè si può fissare l'età di questo nostro scadimento morale, nè si può dedurne come conseguenza l'attenuazione della pena del delitto commesso. Vero è che la senilità dei condannati può meritare un'insolitamentezza di trattamento; ma a questo provvedono i regolamenti organici degli stabilimenti penali, mitigando i rigori e le sofferenze in adeguata misura dell'indebolimento della sua fibra.

Che se poi risultasse dal dibattimento che un individuo per causa dell'età avesse affievolite le facoltà intellettuali, ciò potrebbe costituire una circostanza attenuante, e dar luogo alla diminuzione della sua pena.

Per tutte queste ragioni io credo che non si possa ammettere l'emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani e questo è stato anche il giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento dell'onorevole Maggiorani.

(È appoggiato.)

L'onorevole Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Se la Commissione e il

Ministro non accettano il mio emendamento, io non insisto. Io mi fondava sulla legge romana, la quale limitava la responsabilità del vecchio di 70 anni, considerandolo siccome più debole e quindi più proclive ai piccoli misfatti.

Si dirà che il Senato dà una solenne mentita a questa proposizione: ma il Codice penale non è fatto per un ceto, in cui l'educazione distinta e l'educazione dell'animo *emollit mores*.

Ma la fisiologia, (come ho detto e si trova a pag. 25 degli emendamenti stampati), la fisiologia insegna che dopo i 70 anni lo strumento del pensiero subisce un cambiamento; subisce quello che noi chiamiamo involuzione, e si presta meno alle funzioni intellettuali. Questo insegna la scienza. Io volevo mettere la legge a livello della scienza; ma quando trovo dell'opposizione non insisto e ritiro l'emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Maggiorani ha presentato due emendamenti a favore dei vecchi. All'articolo 13 ha proposto che non possano essere condannati alla pena dell'ergastolo i vecchi che abbiano compiuti i 70 anni.

Agli articoli 68 e 69 ha inoltre proposto che trattandosi d'imputati i quali abbiano compiuti i 70 anni, la pena debba essere diminuita di un grado; e che la diminuzione sia di due gradi se hanno compiuti gli anni 75.

Domanderei all'onorevole Senatore Maggiorani se recede da ambedue questi emendamenti.

In ogni caso a nome del Governo dichiaro di non accettarli.

Per quanto riguarda l'indebolimento delle facoltà mentali e della volontà che si afferma verificarsi di regola nell'uomo giunto ad una età avanzata, come ben ha avvertito il Relatore della Commissione, la è cosa che sarà apprezzata dai Giurati; e se questi riconosceranno che l'imputato non godesse più di quella piena libertà che ha un uomo nel vigore degli anni, essi che hanno a loro disposizione l'articolo sulle circostanze attenuanti, potranno ammetterle a di lui favore; e così la pena sarà naturalmente diminuita di un grado.

Che se l'onorevole Maggiorani fonda il suo emendamento sulla natura della pena, a cui crede non si debbano sottoporre gli uomini di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

età avanzata, in verità dichiaro che non so veder ragione per cui un uomo d'anni 70 debba andar esente dall'ergastolo.

Questa ragione vi era quando si trattava della pena dei lavori forzati, ed appunto per ciò il Codice attualmente in vigore ha stabilito che i condannati ai lavori forzati, i quali abbiano oltrepassato l'età di anni 70, e siano riconosciuti inetti fisicamente al genere di lavoro prescritto per quella pena, ne saranno dispensati, e verranno impiegati in lavori meno faticosi e più adatti alle loro forze. Questo si comprende trattandosi di tale pena, perchè il forzato è sottoposto ai lavori più faticosi dello Stato, porta la catena, lavora in pubblico, ed era quindi ragionevole ed umano l'usare un qualche riguardo ai vecchi divenuti impotenti a strascinare un sì doloroso genere di vita; ma tali considerazioni non militano quando si tratta dell'ergastolo. Questa pena, che obbliga il condannato all'immobilità ed all'isolamento,

meno grave pel vecchio che non per l'uomo il quale si trovi sul fiore degli anni, perchè questi, essendo più agitato dalle passioni ed avendo maggiore bisogno di muoversi e di esercitare le proprie forze, sentirà assai più che non il vecchio il dolore delle privazioni che trae seco l'ergastolo.

In ordine poi al genere dei lavori a cui abbiano ad essere sottoposti, questo sarà convenientemente determinato dal Governo, il quale, a termini dell'art. 61, deve stabilire, con regolamenti particolari, le norme pel trattamento dei condannati.

Perciò io credo che, sotto nessun punto di vista, la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani meriti di essere accolta dal Senato.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri emendamenti che quello dell'onorevole Senatore Maggiorani, e questi avendolo ritirato, non occorrono altre votazioni.

Si passa all'articolo 14:

« Art. 14. La reclusione si sconta negli stabilimenti *penitenziari*, con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno. »

A quest'articolo non sono proposti emendamenti, salvo che l'on. Conferti desidera si dica che *la reclusione si sconta nei penitenziari*.

La Commissione accetta questa variante?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non credo che questo vocabolo soddisfi ai bisogni della legge, perchè, se la legge dice *stabilimenti penitenziari*, si capisce che sono gli stabilimenti nei quali si scontano le pene. Bisognerebbe che nella legge fosse ricevuto questo vocabolo, perchè il dire *penitenziari* senz'altro, è troppo generico.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 14 del quale do nuovamente lettura:

« Art. 14. La reclusione si sconta negli stabilimenti *penitenziari*, con segregazione cellulare durante la notte e con l'obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 15.

« Art. 15. I condannati all'ergastolo od alla reclusione per un tempo non minore di dieci anni, possono essere deportati in un'isola fuori del Mediterraneo per espiarvi la loro pena nei modi che saranno determinati da speciale regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

La Commissione sopprime questo articolo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io stimo mio dovere di fare conoscere al Senato i motivi che hanno mosso il Governo ad inserire l'art. 15 circa la deportazione.

È noto che presentemente la deportazione non potrebbe essere fra noi attuata in quanto che ci mancano i mezzi materiali di applicarla. Noi non possediamo disgraziatamente in nessuno dei mari lontani un'isola dove si possano trasportare i condannati alla grave pena di cui parla l'art. 15. Ma se questa ragione ha dovuto trattenere il Governo dall'inserire la deportazione fra le pene, è sembrato che non fosse sufficiente a impedire che essa si ammettesse almeno come un mezzo possibile di espiazione di alcune determinate pene. In questo senso nel progetto è stata contemplata la deportazione, e vi figura come un modo possibile di espiazione della pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo non minore di dieci anni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

Se ora noi non possediamo alcun mezzo per applicare la deportazione, non è sicuramente da contendere che l'Italia possa in un tempo più o meno vicino, procurarsi uno dei molti territori abbandonati che esistono nei mari lontani, e così avere modo di applicare la pena suddetta, nella quale molti ripongono tanta fiducia e proporla come un surrogato alla pena capitale.

Non si può contestare che per gli uomini i quali appartengono ai paesi meridionali, per uomini di fantasia alquanto fervida, l'idea del trasporto in luoghi lontani, fuori della loro patria, e della loro famiglia, quasi senza speranza di poter più rivedere l'una e l'altra, abbia un grande effetto, e possa produrre una grande impressione.

Si è pensato che quando l'art. 15 fosse ammesso, si avrebbe avuto il vantaggio di dare al Governo, mediante una norma certa, la regola ch'egli deve osservare riguardo all'acquisto dei territori che forniscano il modo di applicare la deportazione. Fino a che il Governo non conoscerà l'intenzione del Parlamento, fino a che sarà incerto se la deportazione verrà ammessa, non avrà certamente nessuna disposizione ed avrà fors'anco ritrosia a fare acquisto di un'isola lontana, la quale poi non potesse servire a nessuna utile destinazione.

Non parmi quindi che regga la prima considerazione che trattenne la Commissione dall'approvare l'articolo 15, ossia che non si debba scrivere in un Codice una pena che non possa essere attuata. Certo che con ciò non abbia detto cosa esatta, perchè questa pena non si è scritta nel Codice; e siccome si tratta di una facoltà che verrebbe data al Governo, senza definizione di tempo, non solamente la pena sarebbe attuabile, ma la facoltà potrebbe anche produrre dei vantaggi quando essa fosse accordata.

Subentra ora la seconda considerazione, la quale ha influito sull'animo della Commissione in guisa da farle proporre la cancellazione dell'articolo 15. La Commissione ha creduto che sia eccessivo ed esorbitante il potere concesso al Governo di fare questa surrogazione della deportazione all'ergastolo ed alla reclusione. Se il Governo intendesse colla deportazione di mutare la pena, ravviserei anch'io il po-

tere alquanto eccessivo ed anormale; ma in sostanza non si tratta che di mutare il luogo della espiazione della pena.

Ridotte le cose a questi termini non parmi che vi possa essere grande difficoltà alla approvazione della proposta relativa alla deportazione quando si ammettessero nel Codice le due istituzioni che pure sono state proposte, quella della liberazione provvisoria e dell'ammissione a colonie agricole ed industriali. Se noi ammettiamo che il Governo può inviare questi condannati a colonie agricole ed industriali ed accordar loro sotto determinate condizioni anche la libertà provvisoria, non pare che ci possa essere difficoltà di autorizzarlo a temperare nell'esecuzione anche l'espiazione della pena dell'ergastolo e della reclusione inviando i condannati in lontani paesi.

Con queste osservazioni io non intendo di insistere sull'ammissione dell'art. 15. Solo vorrei che il Senato considerasse che, se egli lascia il Governo nell'oscurità delle sue intenzioni, il medesimo non potrà mai occuparsi di questo argomento che pure nel paese è il voto di molti. Se invece il Senato, almeno con un ordine del giorno, manifestasse la sua propensione a questo modo di espiazione di pena quando se ne avesse il mezzo, allora il Governo si vedrebbe segnata una via per la quale potrebbe utilmente camminare.

Io abbandono al senno del Senato queste considerazioni che mi sembra giustifichino abbastanza la proposta che il Governo aveva fatta nell'art. 15.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha inteso di respingere l'idea della pena della deportazione: la Commissione anzi ha fatto una riserva abbastanza esplicita, la quale dà a conoscere come già propenderebbe ad accettarla quando fosse formulata in un progetto suscettivo di pratica attuazione, e tale per cui si potesse anche far calcolo sull'efficacia della pena.

Forse l'onorevole Ministro con la disposizione dell'articolo 15 ha inteso di completare il sistema esplicito nell'articolo 19: secondo cui i condannati a pene temporanee restrittive della libertà possono essere ammessi a scontare la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

loro pena in una casa di custodia. Ma ben diverse sono le condizioni e gli effetti di queste due disposizioni.

Secondo l'articolo 19 non è il Governo che ha l'arbitrio di surrogare una ad altra pena, ma è la legge che ne determina i casi. Oltrechè determina i modi di espiatione della pena surrogata; la segregazione notturna, il lavoro obbligatorio, l'educazione professionale: e finalmente poi la surrogazione non è ammessa che nelle pene temporanee.

La proposta invece, relativa alla deportazione sarebbe applicabile tanto alla pena perpetua che alle temporanee, sarebbe interamente abbandonata all'arbitrio del Governo e incondizionata affatto quanto ai modi della sua esecuzione. In che consiste la deportazione? È il confino in un'isola in cui il condannato rimane libero, o deve questo invece esservi rinchiuso in uno stabilimento penale? E sarà poi eguale il trattamento del deportato che era condannato all'ergastolo, e di quello che era condannato a soli dieci anni di reclusione? L'art. 15 del progetto non risponde ad alcuna di queste domande, e voi ben vedete che in tal modo attribuisce al Governo un arbitrio sconfinato che gli permette di alterare sensibilmente, ed anche neutralizzare gli effetti della legge penale.

In queste condizioni la Commissione ha stimato impossibile l'adozione della proposta. Se il Governo vorrà o nella legge di approvazione del Codice o in una legge speciale concretare il suo concetto in un sistema di disposizioni esplicite sui modi di esecuzione e sui casi di applicazione della deportazione, la Commissione sarà lieta di dedicarvi i suoi studi: ma per ora non può accogliere la sua proposta.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

\* PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. La Commissione di cui fo parte, vorrebbe la soppressione dell'art. 15 con cui si darebbe facoltà al Governo di commutare la pena dell'ergastolo e quella della reclusione al di là di dieci anni nella deportazione temporanea o perpetua, per più ragioni.

Innanzitutto, perchè non essendo la deportazione noverata in questo Codice fra le pene

ammesse e sancite per legge, non si può discorrere di essa in via meramente ipotetica.

Bisogna anche riflettere, che non tutti vorrebbero ammessa la deportazione fra le pene da infliggersi, e che la maggiore o minor gravità di questa pena dipende dai luoghi che si scelgono per la deportazione, dalla salubrità dell'aria e da tante altre circostanze che possono renderla benefica e umana, o del tutto esiziale. Mandate un condannato a dieci anni di reclusione in un'isola deserta e pestilenziale sotto l'Equatore, e con ciò solo si muterà la pena della reclusione in quella della morte.

D'altronde, il Governo non ha fatto nulla finora per rinvenire quest'isola sconosciuta; non si sa nemmeno se e quando potrà, non solo scoprirla, ma farla sua.

Ciò non impedirà che il Governo possa cercare prima l'isola, e quindi ideare i modi e trovare i mezzi di ridurla allo scopo prefisso; e quando tutto sarà pronto, presentarsi con un progetto di legge al Parlamento; ed allora, non solo si potrà discutere con profitto della pena della deportazione, ma dei modi di attuarla, e dei delinquenti che vi andranno soggetti.

Infine, in questa quistione la Commissione si oppone recisamente, il Ministro non insiste nella sua proposta, e in tale stato di cose non parmi vi debba esser luogo ad una deliberazione del Senato, perchè sia tacitamente ammessa la proposta della Commissione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io vi confesso, onorevoli Senatori, che mi sento grandemente sconsolato nel prendere la parola, perchè sventuratamente non aggiusto che pochissima fede all'efficacia del sistema penale stabilito nel nostro Codice. Io sono più che convinto, che quanto è stato proposto nel progetto del Codice penale, che tutto quello che è stato esposto dall'onorevole Ministro Guardasigilli e dai membri così distinti della nostra Commissione, sieno non solamente il portato della scienza, ma forse l'ultimo verdetto di questa nello stato attuale delle nostre cognizioni e nelle condizioni della presente società. Ed è appunto per ciò che io mi sento maggiormente sconsolato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

perchè io trovo che tutti gli argomenti punitivi da loro proposti sono ben corti all'uopo, ed il Governo e la società non hanno forza sufficiente per difendersi dagli attacchi dei malvagi, sono impotenti a frenare il numero e la ripetizione dei reati.

Io prego gli onorevoli Senatori a permettermi di fare alcune osservazioni a questo proposito, e presentare alcuni criterii dedotti dai dati statistici pubblicati su questo soggetto.

Lo scopo che il Codice penale si propone di raggiungere col sistema punitivo è, se io ben comprendo, triplice nel suo intento. 1. Prevenire che il delinquente possa continuare nelle sue ree opere a danno dei cittadini e della società. 2. Ovviare ai tristi risultati, all'incitamento che il cattivo esempio del reato commesso ingenera presso individui disposti al delitto. 3. Ottenere la correzione, il miglioramento dello stesso delinquente che è stato condannato.

Vediamo fin dove questo triplice scopo è raggiunto col nostro sistema penale.

Per ciò che riguarda il primo punto, ognuno sa che tutte le pene adottate nel nostro Codice si riducono ad una sola, la restrizione della libertà personale, e salva sempre la pena di morte che naturalmente è qui fuori di questione. Ora, la restrizione della libertà personale parmi che risponda perfettamente al primo scopo del sistema penale, che diciamo essere quello d'impedire al delinquente di commettere un nuovo reato; nè parlerò delle evasioni, al certo troppo numerose, che disgraziatamente avvengono, poichè la legge naturalmente si adopra, fin dove il possa, ad ovviarle.

Che, se passiamo ad esaminare il secondo punto, quello dell'efficacia delle pene a prevenire la perpetrazione dei reati, vi confesso, che le statistiche ci offrono lagrimevoli risultati. Prendete le statistiche carcerarie pubblicate dallo stesso Governo per gli anni 1871 e 1872 (quelle del 1873 sono in corso di stampa), e vedrete che in Sicilia si commette un reato ogni 219 abitanti: nel napoletano uno ogni 227 abitanti, e prendendo insieme tutta l'Italia si ha un reato per ogni 254 abitanti. Onorevoli Senatori, la statistica ci dà un cumulo di reati sei volte più grande, fatta ragione della diversa cifra di popolazione, che in Francia; più detenuti, che non ne hanno Francia ed Inghilterra messe insieme. Io ho inteso nei

giorni decorsi, parlare molto e da molti illustri Senatori del nostro primato nel mondo.

Io confesso, che se il primato si voglia intendere, come già il fece uno dei nostri grandi scrittori, per il primato nella perpetrazione dei reati, lo possiamo ammettere come un fatto sventuratamente troppo reale. Fu il celebre Alfieri, che, non mi ricordo bene dove, e parmi nella prefazione ad una delle sue tragedie diceva, che la pianta-uomo cresceva più rigogliosa e potente in Italia che da per tutto altrove e prova n'erano, a difetto d'altro, i terribili reati che si sapevano commettere in questo paese. Se questo è il primato al quale alludevano quegli onorevoli Colleghi, vi confesso che io l'ammetto con molta mia vergogna, e col desiderio il più vivo che ce ne liberiamo al più presto. Gli è per ciò che io stimo necessario che al Governo ed al potere esecutivo si accordino tutta la forza necessaria e tutti gli argomenti punitivi possibili, onde facciano scemare il numero e la gravità dei reati.

Io sono ben lontano dal mettere sul conto della scienza criminale, ed attribuire solo all'inefficacia del sistema punitivo la sì frequente, la sì spaventosa perpetrazione dei reati. Tutti sanno come mille siano le cause e quasi tutto indipendenti dal Codice penale, le quali influiscono ad ingenerare i delitti.

Prime fra queste annoverare dobbiamo il grado diverso dell'istruzione, quello dell'educazione, e soprattutto poi quello del benessere relativo delle diverse popolazioni. Il timore della pena è però anch'esso uno degli argomenti al quale debbe la società ricorrere onde impedire la perpetrazione dei delitti; ed invero, se l'applicazione delle pene non avesse da potentemente contribuire a raggiungere quello scopo, non si avrebbe una ragione onde adottarle. Le statistiche pertanto del numero sì eccessivo dei reati che si commettono in Italia provano che il nostro sistema penale non esercita che una debolissima e minima influenza alla prevenzione di quelli.

Nè perciò si vada a credere, che io pretenda che nello stato attuale della nostra società, si potesse addivenire all'applicazione di pene più efficaci perchè più terribili, oltre quella della restrizione della libertà personale, la sola che sia sancita nel nostro Codice penale. Non vi

ha dubbio, che le pene corporali, che la civiltà dei tempi e la mitezza del pubblico sentimento fra noi soppressero, non esercitassero un'influenza più efficace sugli animi disposti a perpetrare un reato; ma non vuoi dimenticare che anco ove fosse ai nostri di possibile ammetterle in un Codice, esse non sarebbero mai applicate dalla coscienza popolare dei giurati, e perciò sarebbe stato errore il proporle. Che se queste pene non sono applicabili, non rigettiamo almeno quali altre ci restino ad armare il potere esecutivo dei mezzi atti alla repressione del delitto, e non rifiutiamo senza esame la deportazione.

Da questo secondo passiamo al terzo scopo del sistema penale ossia ricerchiamo come le pene rispondano all'uopo della correzione del miglioramento del delinquente.

E qui vi confesso che la statistica delle recidive è tutt'altro che incoraggiante pel nostro sistema penale.

Consentitemi in primo che io vi noti un fatto piuttosto curioso e che ci si presenta quasi come un paradosso.

Tutti sanno quanto numerosi siano i reati nelle provincie meridionali ed io stesso il notava or ora; e frattanto, ove si parli di recidive, mi gode l'animo il dirlo ad onore di quelle provincie stesse, le statistiche ci offrono le cifre le più basse. La Sicilia infatti non ci dà che un 5 0/0, il napoletano un 12 0/0, mentre il lombardo-veneto ci offre la cifra enorme di un 51 0/0 circa di recidive.

La ragione di ciò sia in questo che i reati commessi nelle provincie meridionali e specialmente in Sicilia sono reati di sangue, crimini o delitti contro le persone, e molto minori di numero sono quelli commessi contro le proprietà. Ora que' delitti sono più facilmente repressi e i delinquenti non trovansi così facilmente soggetti alle cause stesse di recidivare nel reato.

Infatti la statistica dei reati commessi contro le proprietà ci offre un numero di recidive enorme che va circa al 59 e 60 0/0; e questo, permettetemi il dirlo, è la più sconsolante, la più eloquente dichiarazione dell'inefficacia del nostro sistema penale.

Quale è infatti la vera condizione della civile società e della giustizia dinanzi questi fatti?

Noi spendiamo 30 milioni circa per la giu-

stizia punitiva e per mantenere questi luoghi di pena, e noi rimettiamo ogni anno nella società 1991 recidivi ossia circa 2000 individui che fra pochi anni saranno tutti ricaduti negli stessi reati.

E qui farò un raffronto preso dall'arte che io professo.

Se da un manicomio si dimettesse un solo demente che compromettesse la vita o la persona di altro cittadino non vi avrebbero rimproveri sufficienti per l'uomo dell'arte che avesse rimesso quell'uomo così pericoloso nella sociale convivenza. Noi dimettiamo ogni anno dagli ergastoli, dalle case penali, dalle prigioni un 2000 individui, un 2000 delinquenti, che la statistica vi pruova inesorabilmente che ritorneranno a delinquere o a compromettere, se non sempre la persona, le proprietà dei cittadini, e la società non possiede nella legislazione alcun mezzo onde prevenire un danno sì grave e sì certo; imperocchè gli è indubitato che nello stato della nostra scienza penale sarebbe delitto il restringere di un solo giorno di più, oltre la condanna, la libertà del condannato.

La statistica carceraria suaccennata vi aggiunge che fra quei 2000, coloro che ebbero cattiva condotta antecedente figurano con la cifra di 87 0/0 fra i recidivi, e se nullatenenti con la cifra del 96 0/0.

Voi vedete adunque, che quando si rimette in sua patria un nullatenente, condannato come ladro e che ebbe cattiva condotta precedentemente, può dirsi che si ha quasi la morale certezza che ricadrà nel reato, nè il Governo ha modo d'impedire il loro ritorno in patria. La deportazione però, la colonia agraria, della quale parlerò, con concessioni, è il solo sistema che ovvia a questo orrendo sconcio sociale, e però io vi proponeva di mantenerlo.

Mi pare che l'onorevole Ministro faccia grande assegnamento pel futuro ordinamento del nostro sistema penale, sul sistema penitenziario. Io ho la sventura di aver partecipato fino da 40 anni fa a tutte le generose illusioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli e di averle tutte perdute. Permettetemi che vi esponga prima quali sono le ragioni, poi quali i fatti che mi condussero a queste disillusioni.

Tre sono gli argomenti principali del sistema penitenziario e che il nostro Codice partita-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

mente contempla. La segregazione, il silenzio (quali due io considererò insieme) ed il lavoro.

Quanto alla segregazione ed al silenzio, come volete voi che provvedano alla correzione, alla rigenerazione dell'uomo, quando quest'uomo è poco intelligente e profondamente corrotto? Voi lo abbandonate alle sole sue risorse intellettuali e morali, e ciò tutto al più varrebbe per uomini che le possedessero integre, ma qui trattasi di uomini o che non le ebbero mai o che le pervertirono al tutto. Quale risultato ne otterrete? O che, se queste persone conservino ancora sufficiente attività intellettuale, non meditino altro che la perpetrazione di nuovi reati e tutto al più si concentrino solo nella contemplazione dei mezzi onde evadere dalla casa penale, o che quel poco di lume intellettuale che pur loro rimane si spenga; e voi non avrete, infin dei conti, che un monomaniaco od un'idiota.

Questo è quello che vi dicono la scienza e la fisiologia in proposito al sistema penitenziario come argomento di rigenerazione del condannato. Vediamo ora cosa dicono i fatti.

Il sistema penitenziario è il portato della confessione protestante nel cristianesimo. Fu anzi in Pensilvania fra i Quacqueri che esso nacque, e tutti sapete come un'eguale sviluppo d'intelligenza, d'istruzione, di educazione esista largamente fra gli adepti di quella società e come un fondo ben solido di elementi morali e di sviluppo religioso esista con la universale cognizione della Bibbia. Su questi elementi, su queste risorse fece assegnamento il sistema penitenziario, e lo fece grandissimo anco in Europa col concorso del ministro protestante, il quale come io vidi, gli ha 40 anni, a Ginevra, a Losanna, a Berna si dedicava allo studio, alla rigenerazione morale e religiosa del condannato cellulare.

Ora lasciate che io vi domandi se noi possiamo aspettarci molto dallo sviluppo, dalla educazione religiosa delle nostre popolazioni, e se possiamo credere che i nostri delinquenti trovino solo nella segregazione e nel silenzio sufficienti risorse alla loro rigenerazione morale. Ditemi se nelle sventurate condizioni nelle quali trovasi la nostra società moderna e specialmente in Italia in faccia al clero, possiamo da questo aspettarci un potente aiuto all'uopo, se possiamo impiegarlo con fiducia alla rigene-

razione morale dei rinchiusi col silenzio nell'isolamento cellulare.

Il sistema cellulare e penitenziario è indubbiamente utile ed anzi indispensabile ad evitare il morale contagio, a prevenire col silenzio e la separazione il mutuo insegnamento del delitto, ma come sistema di cura morale, di rigenerazione del condannato è pur troppo inefficace, e ve lo pruovano i fatti nei penitenziarii stessi che io vi citava della Svizzera nei quali questo sistema ha quasi interamente fallito.

Che anzi in America nella stessa Pensilvania il sistema ha perduto quasi al tutto il suo credito, e ciò appunto quando noi ci accingiamo ad adottarlo.

Avvi l'altro elemento del sistema penitenziario, il lavoro. Io vi confesso che considero il lavoro nell'attuale nostro stato di civiltà come il solo elemento valido che la società possedga onde poter tentare la rigenerazione dei detenuti.

Ma consentitemi che io vi faccia conoscere come il lavoro si pratica nelle nostre case di pena, onde possiate portare giudizio sul conto che possa farsi sulla efficacia di esso fra noi.

Il lavoro delle case penali il quale rappresenta un lordo di oltre a due milioni di prodotto, sottratto il capitale di oltre ad un milione, figura per 937 mila lire di attivo. Questa cifra però non rappresenta tutto il prodotto del lavoro, poichè vi han da aggiungersi uno o due settimi secondo i diversi luoghi di detenzione, quali settimi si danno al condannato per suo uso, ed altro settimo che si ritiene a suo beneficio come fondo per rientrare scontata la pena nella società. Ora, fatta anco ragione di questi settimi, e ripartita la somma sopra i 15,530 condannati delle carceri penali, poichè quelli degli ergastoli non vi sono compresi, e ritenuto che tutti, anco i pochi invalidi ed infermi, lavorino si ha un prodotto annuo di 78 lire e quello di 5 soldi e 2 centesimi come rappresentante la mano d'opera di un giorno di lavoro. Gli è ancora peggio se si consideri il prodotto della mano d'opera degli ergastoli che formano la così detta massa economica, la quale è andata però annualmente crescendo fino a 600 mila lire, ed è stata ed è così sapientemente impiegata dal Governo nelle colonie penali agricole: istituzione eccellente sulla quale avrò a dire alcune parole più tardi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

Ora permettetemi che io vi domandi se può considerarsi come serio un lavoro la cui mano d'opera rappresenta 5 soldi e due centesimi al giorno, il sesto della mano d'opera ordinaria? Io non considero già questo valore sotto il rapporto economico e finanziario, l'ultima delle mie preoccupazioni quando trattasi di una quistione morale, ma perchè si veda come un tale lavoro non può nè contribuire alla rigenerazione, nè preparare il detenuto a rientrare nella società.

Questo difetto di lavoro attivo non è attribuibile, io il riconosco, all'amministrazione ed al Governo: è conseguenza del sistema stesso; nè dato questo si può pretendere ad avere qualsiasi lavoro effettivo.

Non ricercherò se sia molto importante accrescere questo prodotto; ma questo dico, che la mancanza di esso si deve all'insufficiente nutrizione somministrata al detenuto. Come potrebbe pretendersi di avere molta forza motrice in una macchina e ad un tempo poco consumo di combustibile? Questa legge fisica è applicabile a tutte le macchine e per la legge della correlazione delle forze si applica non meno al corpo umano; ed ho toccato volentieri questo soggetto, perchè se non m'inganno si è proposto all'altro ramo del Parlamento una minorazione ulteriore dell'alimento del condannato precisamente per i detenuti nelle case penali, là appunto ove pel lavoro e per la mancanza della buona accezione sarebbe più necessario.

A questa ragione della mancanza di nutrizione arge l'altra che trattasi dell'opera dello schiavo, e questa non è produttiva. Io vorrei che si eccitasse la sua volontà, si stimolasse la sua libera concorrenza con l'interesse nel lavoro, si migliorasse il suo nutrimento in proporzione dell'opera.

Ora a questi due fini rispondono bene solo due istituzioni penali: la deportazione, e le colonie agricole. Sviluppando il lavoro, convertendolo gradualmente in lavoro libero, generando abitudini di attività produttiva, noi moralizzeremo questi sventurati servi della pena, e risponderemo ai due grandi bisogni che abbiamo: evitare la frequente perpetrazione dei delitti; evitare le ricidive si frequenti dei reati.

Consideriamo per un momento la sorte di un condannato che si rimette ora nella società scontata la pena, e vediamo se il nostro sistema stesso non è in colpa dei mali che deploriamo.

Supponiamo un condannato per reato contro la proprietà. È della classe di coloro che danno un 59 a 60 per 100 di recidivi. Come esce dalla casa penale, ove suppongo sia stato dieci anni? Con un capitale di 100 lire, economia dei settemi ritenuti in 10 anni di lavoro, ossia infatti nullatenente e però gettato nella classe che dà 96 per 100 di recidivi. Esso rientra nella società con un organismo ridotto nella forza fisica di produttività ad 1/6 del naturale; con una forza produttiva rappresentata da cinque soldi e due centesimi al giorno; e noi lo rimandiamo discreditato, demoralizzato ed almeno non migliorato nello stesso luogo, ove precisamente ha tutte le associazioni del reato commesso, ove trova tutti correi, tutti i complici: lo collochiamo sotto le stesse condizioni che lo spinsero al crimine o al delitto ed anzi sotto condizioni molto peggiorate e ditemi ora se dobbiamo meravigliarci che esso ricada nello stesso od in analogo reato e se noi stessi non siamo rei quando mettiamo un uomo nella necessità di commettere il delitto per vivere.

Quale rimedio può nell'attuale stato sociale suggerirsi a tale orrendo stato di cose?

La deportazione, e le colonie agricole con concessioni che determinano la fissazione locale e volontaria. La colonia agricola, se io sono bene informato, ha già dato buoni frutti sotto l'amministrazione della massa economica, e la direzione delle carceri vi trova sempre il miglioramento fisico e morale del condannato.

L'uomo, quale il nostro sistema delle cose penali lo fa, è incapace di lavoro, e se la colonia agricola non ne rimontasse il fisico, ben presto i condannati si convertirebbero in invalidi. La deportazione adunque e la colonia agricola sono i soli modi di provvedere al fisico ed al morale del condannato, ed io non vorrei che all'art. 58 del Codice, in difetto della deportazione, si desse un più grande sviluppo alla colonia agricola.

So bene tutte le gravi difficoltà, le fortissime spese che il sistema di deportazione attraversano, e perciò io sono d'avviso che, se s'intenda di sopprimere l'articolo 15, si presenti un ordine del giorno per confortare il Governo a studiare profondamente, ed, ove sia possibile, a presentarci un progetto per la deportazione. Ogni sacrificio per grande che sia



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

è poca cosa se ci avverrà di guarire questa terribile piaga della criminalità in Italia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

**Senatore PESCATORE.** Non dirò che poche parole. La parola deportazione, come tutti sanno, non rappresenta un sistema di determinata punizione. Volete trasportare il condannato in un'isola lontanissima? Va bene. Ma a che regime lo sottoporrete questo condannato quando sarà giunto in quella terra lontana? Lo lascerete in libertà sotto una sorveglianza sufficiente ad impedirgli la fuga, oppure gli farete scontare la pena della reclusione e dell'ergastolo con quel regime, in quel modo medesimo che la sconterebbe nel territorio dello Stato?

In questo secondo caso evidentemente la deportazione non sarebbe che un'aggravante della pena.

A me pare che la deportazione si possa ammettere, e che sia anche desiderabile che sia ammessa come sistema da combinarsi con la reclusione e con l'ergastolo.

Avete un condannato all'ergastolo, pena perpetua: la perpetuità assoluta, l'eternità della pena irrevocabile in qualunque tempo da forza umana, ripugna alla natura umana, ripugna al principio morale, perchè non è dato all'uomo, lo dissi già un'altra volta, non è concesso all'uomo di mettere un'altra persona alla disperazione pur lasciandolo vivere. Dunque si può ridurre la stessa pena dell'ergastolo ad una durata lunga sì, ma di cui si preveda il termine combinandola colla deportazione, a condizione che anche dopo scontata la pena dell'ergastolo ridotta, puta a 20 anni, il condannato sia perpetuamente eliminato dalla nostra società, che gli sia interdetto in perpetuo di tornare in patria. Dopo un certo tempo gli sia solo lasciata la libertà d'azione nell'isola in cui sarebbe stato trasportato. Sono idee, se volete, personali, che mi prendo la libertà di manifestare al Senato; e così pure il condannato alla reclusione, si può benissimo deportare in lontanissimo paese, senza speranza, oppure con speranza più lontana ancora di ritornare in patria, ma diminuite la reclusione.

È condannato a venti anni di reclusione? Ebbene, riducete la pena a dieci anni che scontrerà nel luogo di deportazione, e negli altri dieci anni avrà la libertà di azione nel luogo

stesso, con che però mai, o certo per lunghissimo tempo e anche dopo scontata la seconda parte della pena, non possa il condannato dipartirsi da quella nuova sua lontanissima patria. Ecco dunque qual potrebbe essere, a mio avviso, uno dei molteplici modi che su questo tema dibattutissimo si riscontrano presso i pubblicisti, di attuare la pena della deportazione.

Il Governo può studiare la questione, farsene un chiaro concetto, e quindi proporre una legge speciale. Allora vedrà veramente quale sia la tendenza del Parlamento.

Col sistema che io proposi si otterrebbero grandi vantaggi. Prima di tutto, sarebbe esonerato lo Stato da quelle gravissime spese che si richiedono, perchè i condannati a pene perpetue, o quasi perpetue, le scontino veramente. Secondo, si procurerebbe il modo di restituire più presto alla libertà, i condannati medesimi. Terzo, si potrebbe sperare l'emendamento, perchè in un paese lontano, in questo rivolgimento totale delle condizioni morali e materiali in cui questi individui dovrebbero vivere, costretti a procurarsi il vitto colle loro mani e la loro industria, si potrebbe sperare che ritornassero ad un sistema migliore di vita, e infine come dico si sarebbe eliminata quella terribile perpetuità delle pene che repugna alla natura morale dell'uomo; e finalmente i delinquenti più terribili e che probabilmente, usciti, tosto o tardi, e restituiti alla libertà sarebbero ben presto recidivi, colla deportazione sarebbero lasciati liberi, ma eliminati per sempre dalla nostra società.

Io quindi in questo senso appoggerei ben volentieri l'ordine del giorno proposto dall'onorevole preopinante, e desidero che il Ministero si accinga più presto che sia possibile a questi studi, e che venga a fare una proposta speciale al Parlamento.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha inteso le opinioni che si sono manifestate, a proposito del testo dell'articolo 15. L'onorevole Senatore Pescatore ha proposto una variante di redazione al testo ministeriale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Dal momento che la Commissione propone la soppressione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

dell'articolo 15, ed il Ministero non vi si oppone, non credo, se altri non lo riprende e fa suo, che occorra più disputare sull' articolo stesso.

**PRESIDENTE.** Il Ministro, avendo accettata la soppressione proposta dalla Commissione, l'articolo 15 si intende soppresso e si passa alla discussione dell'articolo 16.

Senatore **ALFIERI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **ALFIERI.** Avendo udito dall'onorevole signor Presidente, che si passava alla discussione dell'articolo 16, siccome mi era parso di udire fatta la proposta di un ordine del giorno in riguardo dell' articolo 15, abbandonato dal Ministero, temo che non si voglia far luogo alla votazione di quest'ordine del giorno, che io era disposto ad appoggiare.

**PRESIDENTE.** Si attende che l'ordine del giorno sia trasmesso al Banco della presidenza, per darne lettura, e quindi metterlo in votazione.

Leggo l'ordine del giorno firmato dall'onorevole Senatore Pantaleoni:

« Il Senato, invitando il Ministero a studiare un sistema completo di deportazione, ed a presentare un progetto speciale sopra ciò al Parlamento, passa all'ordine del giorno. »

Domando se il signor Ministro accetta quest'ordine del giorno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Pantaleoni contiene due parti: l'una è un invito a studiare, l'altra è un invito a presentare un progetto di legge. Non ho nessuna difficoltà circa la prima parte. Ma non potrei così, io solo, in questo momento, assumere impegni di presentare un progetto di legge.

Comprenderà il Senato che è una questione abbastanza grave quella della deportazione, perchè non è il solo Ministro della Giustizia, ma tutto il gabinetto che ha ad occuparsene e singolarmente se ne deve occupare il Ministro della Marina per fornir il mezzo di attuare la deportazione. Quindi, se l'onorevole Senatore Pantaleoni non dissente di aggiungere una parola, nel senso condizionale che il Governo si persuada dell'opportunità di presentare un progetto di legge a siffatto proposito, accetterei anche la seconda parte.

Senatore **PANTALEONI.** Accetto volentieri l'osservazione dell'onorevole signor Ministro.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MENABREA.** Giungo qui in questo momento e sento che l'onorevole Senatore Pantaleoni ha proposto un ordine del giorno con cui si invita il Governo a studiare il sistema penale della deportazione. Io mi permetto di osservare che sarebbe bene innanzi tutto di avere la località per attuarvi la deportazione, perchè altrimenti è inutile di farne oggetto di studio.

A questo proposito io devo ricordare all'onorevole Guardasigilli che alcuni anni sono si era fatta una spedizione in Oceania appunto per ricercare un luogo opportuno, e che le persone incaricate all'uopo dal Governo avevano trovato alcuni siti che sembravano adatti a questo scopo. Disgraziatamente non si diede seguito all'idea, e qualche tempo dopo, gli inglesi i quali eransi accorti che la località da noi esplorata era conveniente, se ne impossessarono.

Io quindi crederei, senza entrare nel merito della quistione attuale, che il Ministero dovrebbe cercare di avere una località in remota regione, la quale, se non servisse poi ad uso di deportazione, diventasse almeno una stazione navale dove potessimo piantare anche noi la nostra bandiera ed offrire nei mari remoti un ricovero sicuro ai nostri naviganti.

Quanto poi alla deportazione, ci sarà da vedere se si deve adottare o no, poichè i pareri sulla sua convenienza come sistema penale, non sono uniformi. Ma io ho creduto di dover ricordare il fatto al Senato, onde si sappia che non è questa una quistione nuova, che il Governo se ne è già occupato, ha già fatto delle ricerche ed anche delle spese a tal riguardo e che è quindi a desiderare non riescano del tutto inutili.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io era pienamente informato dei precedenti che sono stati indicati dall'onorevole Senatore Menabrea, e so pure che, sopra la grave quistione della deportazione, le opinioni sono molto divergenti, come non vi è nemmeno concordia intorno alla necessità attuale dell'Italia, di andare cercando lo acquisto di un'isola in lontane regioni. Si-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

curamente, prescindendo dall'opinione che si può avere sopra tal quistione, noi ci troviamo attualmente in condizioni tali di finanza che esse forse non ci permetterebbero nemmeno di occuparcene prontamente. Ma quanto poi alla connessione che esiste tra lo studio della pena della deportazione e l'altra della ricerca dell'isola, mi permetterò di ripetere ciò che poco anzi accennava al Senato, cioè che esso potrebbe pronunciarsi su questa questione.

Il Governo potrebbe valersi di un invito che ricevesse dal Parlamento per questa ricerca, e profittare delle occasioni che gli si offerissero per occupare qualche isola lontana; mentre egli assai difficilmente a ciò si deciderebbe quando sapesse che il Parlamento non approva la pena della deportazione, o che, per lo meno, non crede prendere ora in considerazione siffatta questione.

Noi potremmo cadere in un circolo vizioso se ci astenessimo dal manifestare alcuna opinione perchè non possediamo ancora l'isola dove farla scontare, oppure se ci astenessimo dal fare la ricerca dell'isola perchè non abbiamo ancora approvato la pena della deportazione.

Dunque, credo sarebbe opportuno, che il Senato manifestasse il suo modo di vedere sopra questo gravissimo problema.

È in questo solo senso, che io darei la mia adesione all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Pantaleoni.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

(Vedi sopra).

Chi approva quest'ordine del giorno, si alzi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 16.

« Art. 16. La relegazione si sconta nelle case di relegazione situate in castelli od altri luoghi forti a ciò destinati, con segregazione cellulare durante la notte. »

La Commissione direbbe:

« La relegazione si sconta in castelli ecc. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta questa dicitura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così emendato;

« Art. 16. La relegazione si sconta in castelli od altri luoghi forti a ciò destinati, con segregazione cellulare durante la notte. »

Chi approva questo articolo, si compiaccia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 17. La prigionia si sconta nelle prigioni provinciali con segregazione cellulare durante la notte e con obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Su questo articolo ha chiesto la parola l'onorevole Gadda.

L'onorevole Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Io mi permetto osservare alla Commissione ed al Governo, che non mi sembra opportuna la disposizione del progetto ministeriale. Noi non abbiamo prigionieri provinciali e con questo articolo noi verremmo a prendere impegno di costruire tante carceri provinciali, cosa che non è possibile fin d'ora prevedere quando potrà farsi. Io capisco bene che il condannato, subendo la pena nella sua provincia, soffre una pena relativamente minore; e sta bene. Ma noi non dobbiamo accettare il disposto sotto questa formola, perchè il nostro articolo non si potrà allora mai applicare, perchè non è possibile il costruire tante carceri quanto sono le provincie; che se per carcere provinciale non si intendesse un carcere per il territorio di una provincia, in tal caso la parola ingenererebbe confusione.

Io desidererei quindi una locuzione diversa, colla quale mi avvicinerei al concetto del progetto ministeriale e direi che la prigionia si sconta nella carcere più prossima al domicilio del condannato. Con ciò noi, mentre soddisfiamo allo spirito dell'articolo ministeriale, non assumiamo un impegno, che non sappiamo quando e come potremo soddisfare, e non portiamo un aggavio all'erario, non essendo cosa indifferente il dover costruire tante carceri provinciali.

Io desidero di avere in questo concetto l'appoggio del Governo e della Commissione. Non avendo io potuto conferire colla Commissione, non mi è stato possibile prendere su questa mia proposta alcun accordo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Senatore Gadda...

PRESIDENTE. Senatore Gadda, vuole avere la compiacenza di scrivere il suo emendamento?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. . . consiste nel sostituire alle parole: *prigioni provinciali*, le altre: *prigione più prossima*.

Il dire *prigione più prossima*, non determina un carattere speciale della prigione; la prigione deve avere condizioni bene determinate che corrispondano all'indole della pena da espiarvi e del reato.

La parola « prigione » ha un significato lato e coll'aggiuntivo « *provinciali* » esprime chiaramente il concetto di un carcere centrale destinato all'espiazione della pena della prigionia. Ma se invece si dirà *carcere più prossimo* al domicilio del condannato, può nascere equivoco col carcere mandamentale, che ha tutt'altra destinazione; tanto più che, in effetto, succede anche per le pene più gravi della prigionia, che si scontano nelle carceri mandamentali; e all'inconveniente non può per ora essere riparato, atteso il difetto in cui siamo di stabilimenti penali. L'inconveniente anzi darà luogo più facilmente all'equivoco per la legge d'approvazione del Codice, in cui è detto all'art. 6:

« Fino a che tutti gli stabilimenti penali siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si sconteranno negli stabilimenti attuali in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice.

» Il governo del re è autorizzato dal giorno dell'approvazione del Codice a far procedere nelle forme volute dalle leggi alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti, entro il limite della spesa ecc. »

Cosicchè è legittimato transitoriamente lo *statu quo*; tuttochè sia determinato che gli stabilimenti penali debbano essere costruiti in condizioni corrispondenti al sistema del nuovo Codice penale: ma questo è uno di quei progressi rimandati all'avvenire, che si compierà gradatamente in un certo spazio più o meno lungo di tempo, ed intanto sta bene che il codice dichiari che queste carceri devono essere uno stabilimento penale stabilito nel capoluogo di ciascheduna provincia; ciò che chiaramente si comprende nelle parole « *prigioni provinciali* » e non ugualmente nelle parole « *prigione più prossima* » che potrebbe riferirsi alle carceri che son poste nei capoluoghi di mandamento e che hanno un'altra de-

stinazione. Per questi motivi io non intendo aderire all'emendamento dell'onor. Gadda.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Premetterò che il Governo, proponendo l'articolo 17 formulato colle parole: *La prigionia si sconta nelle prigioni provinciali*, non ha menomamente inteso di esprimere il concetto che in ogni provincia vi debba essere una prigione destinata per l'espiazione di questa pena.

Ha usato l'espressione *provinciali* per distinguere questi luoghi di pena dalle carceri giudiziarie che esistono in ogni circondario.

L'onorevole Senatore Gadda avrebbe proposto di sostituirvi le parole: *Carcere più prossima al domicilio del condannato*.

Il Ministero non crede conveniente di accettare questa locuzione imperocchè obbligherebbe il Governo a far sempre scontare la pena in uno stabilimento determinato, il che in molte circostanze non sarebbe possibile e potrebbe essere spesso causa di gravi inconvenienti.

Ad ogni modo; per togliere il dubbio che colla locuzione *prigioni provinciali* si voglia obbligare il Governo alla costruzione di uno stabilimento carcerario cellulare per ogni provincia, il che sarebbe certo, almeno per ora, impossibile, proporrei di sostituire alle parole: *nelle prigioni provinciali*, le parole: *case di correzione*.

Questa locuzione, oltre a dileguare il dubbio, a cui accennava l'onorevole Senatore, avrebbe poi ancora il vantaggio di esprimere meglio il carattere della pena che ivi si sconta, trattandosi appunto di pena correzionale.

Se l'onorevole Senatore Gadda accetta questa variazione, il Ministero, e, credo, anche la Commissione, non discutono d'introdurla nell'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta. In questo modo sono ovviati tutti gl'inconvenienti: *case di correzione*, per se è un termine speciale.

PRESIDENTE. Il Senatore Gadda accetta questa variante?

Senatore GADDA. Accetto volentieri la proposta del Ministero, perchè la mia osservazione mirava a constatare che non abbiamo carceri provinciali: per cui la dichiarazione fatta dal Ministero, chiarisce e risponde al mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo redatto in questo senso:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

« Art. 17. La prigionia si sconta nelle case di correzione, con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 18. § 1. La detenzione si sconta nelle case di detenzione.

» § 2. I condannati per reati commessi col mezzo della stampa scontano la detenzione in luoghi distinti da quelli destinati agli altri delinquenti. »

A parte le osservazioni che ha da fare l'onorevole Gadda su questo articolo, darò conto al Senato di altre aggiunte che si propongono all'articolo medesimo.

Al § 1. « La detenzione si sconta nelle case di detenzione. » L'onorevole Tecchio vuole aggiungere le parole: « con l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Al § 2. « I condannati per reati, ecc. » L'onorevole Tecchio propone di aggiungere le seguenti parole: « senza obbligo di lavoro. »

Il Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Io ho fatto osservare, che quando si dice al paragrafo secondo: « I condannati per reati commessi col mezzo della stampa scontano la detenzione in luoghi distinti da quelli destinati agli altri delinquenti » sarebbe più opportuno di dire *in loculi distinti* perchè la parola *luogo* indica una prigionia diversa e può far nascere il dubbio che possa significare edificio diverso. Mi pare che il Governo potrebbe accettare questa modificazione di dizione, inquantochè toglie il dubbio sovraccennato.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa sostituzione di parola?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione riguardo a questo non ha nessuna difficoltà, ma aveva udito parlare anche dell'emendamento Tecchio.

PRESIDENTE. Incominciamo dal numero 1.

Art. 18.

« § 1. La detenzione si sconta nelle case di detenzione. »

L'onorevole Senatore Tecchio proporrebbe di dire:

« § 1. La detenzione si sconta nelle case di

detenzione, con l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Accetta la Commissione questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Qualora il Senato accettasse questo emendamento, nessuna diversità rimarrebbe più fra la detenzione e la prigionia; il lavoro obbligatorio è veramente il carattere differenziale della prigionia, in confronto della detenzione. L'onorevole Tecchio si fonda sull'efficacia moralizzatrice del lavoro; io credo che avrebbe potuto con più ragione preoccuparsi del convitto notturno. Ma ciò a parte, fa meraviglia che l'onorevole Tecchio, mentre domanda che si stabilisca l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno, per la pena della detenzione, applicata ai reati comuni, la escluda poi quando si tratta dei reati di stampa. Ma vuole forse demoralizzare coloro che sono detenuti per reati di stampa? Non bisogna dimenticare che per i reati di stampa vanno in carcere non gli uomini di lettere, che non hanno bisogno di acquistare o di conservare la moralità, sìvero i gerenti. E notate che questa pena, come voi avrete rilevato, non è già applicata per i reati che lascino supporre una degradazione morale: tutto al contrario; la pena della detenzione è riservata ai reati politici ed ai reati d'impeto, i quali possono anche essere commessi dagli uomini onesti in un momento di oblio, in un momento d'impeto di affetti. Quindi mi pare evidente che non sia necessaria la condizione del lavoro in questo genere di pena; e in ogni caso poi che non sia ammissibile la distinzione che si vuol fare tra i reati di stampa ed i reati comuni. Io dichiaro quindi, a nome della Commissione, che questo emendamento dell'onorevole Tecchio, non è da noi accettato.

Riguardo all'emendamento dell'onorevole Gadda, non vedo dubbio che si debba modificare il testo, nel modo da lui proposto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore RULA, *Commissario Regio*. Dirò poche parole in ordine alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Gadda, e sull'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Per verità non crederei conveniente di sostituire la parola *locale* alla parola *luogo*. A parte il dubbio, se il vocabolo *locale* sia ammesso in buona lingua, e se risponda esatta-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

mente al concetto che si vorrebbe esprimere con questo articolo, una tale sostituzione non mi pare necessaria.

L'attuale legge sulla stampa ha un articolo nello stesso senso, così concepito:

Art. 34.

« Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni. »

Quivi si parla di *carcere* e potrebbesi a rigore di termine pur sostenere che debba essere uno stabilimento tutto affatto separato. Eppure non è mai stato sollevato dubbio che i condannati per reati di stampa possono essere rinchiusi nello stesso caseggiato che serve anche pei colpevoli di reati comuni, purchè sia loro assegnato un quartiere distinto e non avente interna comunicazione cogli altri dello stesso stabilimento.

Sembrami impertanto che vi sarà ancor minore ragione di dubitarne quando invece di *carcere* si dica *luoghi*.

L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Tecchio non può essere dal Ministero accettato.

Il Relatore della Commissione ha già accennato che l'onorevole Tecchio non si è occupato dei condannati per reati di stampa. Io aggiungo di più che l'onorevole Tecchio non si è occupato neppure dei condannati alla relegazione che è una pena più grave.

Nell'articolo 16 dove si parla di questa pena, non si fa neppure alcun cenno di lavoro in comune.

Ora non comprendo il perchè egli voglia imporre l'obbligo del lavoro ai condannati alla detenzione, e lasciarne esenti i condannati per crimine a pena maggiore.

Credo poi che opportunamente non si sia parlato di lavoro in comune allorchando si tratta di detenzione; trattasi in sostanza di reati che non indicano un carattere depravato per parte del delinquente, di pene che non imprimono un marchio di disonore sulla fronte di chi le sconta; devesi perciò andare a rilento nel prescrivere un obbligo che può in molti casi umiliare il condannato ed aumentare sempre l'intensità della pena medesima. Vorremo noi costringere una persona di condizione

civile, la quale non abbia mai atteso che a lavori d'intelligenza, una persona che anche dopo scontata la pena, conserverà la stima ed avrà sempre il diritto al rispetto degli onesti, perchè il reato da lei commesso è di tal natura da non indicare immoralità di animo, ad accomunarsi cogli altri detenuti, parecchi dei quali apparterranno forse alla feccia della società, ed a compiere in mezzo ad essi lavori semplicemente manuali.

Un uomo che sia stato sempre onesto ed abbia riportato condanna per un reato d'impeto, per una lesione personale, cagionata forse in seguito a provocazione grave, per un'ingiuria, una persona civile condannata per duello dovrà essere costretta ad apprendere ed esercitare la professione di sarto, tipografo o falegname in comune con altri condannati? Non potendo credere che questo sia l'intendimento dell'onorevole Senatore Tecchio ritengo per fermo che egli non abbia posto mente alle conseguenze del suo emendamento.

Prego ad ogni modo il Senato di non accettarlo e lasciare così alla pena il vero suo carattere.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ho domandato la parola per chiedere uno schiarimento all'onorevole Commissario regio. L'onorevole Commissario regio ha detto che molti condannati alla detenzione non lo sono per reati gravi che intacchino l'onorabilità dell'individuo; ma per circostanze straordinarie, le quali non gettano alcun'ombra sul carattere dell'individuo stesso, e per questo sarebbe odioso il voler imporre il lavoro in comune a questi, come si fa con i condannati per crimini. Tuttavia, io credo di dover notare che vi è un'altra categoria di individui poco onorevoli condannati a certe pene correzionali, che si scontano appunto nelle case di detenzione. Ognuno sa che in molti paesi, (e questo succede anche attualmente, ed il Guardasigilli lo sa meglio di me) vi sono degli individui i quali, all'entrare dell'inverno, commettono di quei piccoli reati che li rendono passibili di tre o quattro mesi di detenzione, per cui passano la stagione invernale tranquillamente ricoverati nel carcere, dove sono nutriti, riscaldati ed alloggiati, e d'onde alla primavera escono per ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

tornare in libertà. Ora, io domando, se non sarebbe il caso di provvedere contro tale abuso, e di lasciare in balia del giudice di condannare al lavoro quella classe d'individui che, per liberarsi dall'obbligo di lavorare per vivere, commettono appunto tenui delitti, allo scopo di farsi imprigionare per pochi mesi durante la cattiva stagione.

Senatore AMARI, *Prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al sig. Amari, professore.

Senatore AMARI, *Prof.* Io credo che si possa conservare la parola *luoghi*, come ha detto l'onorevole Commissario regio, ma se mai l'onorevole Senatore Gadda credesse che potessero nascere dei dubbi, si potrebbe sostituire la parola *stanza*, e così s'eviterebbe qualunque equivoco.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Rispondo innanzi tutto all'onorevole Senatore Menabrea. Egli ha accennato a quei delitti che si commettono da alcuni nell'intento di ottenere un ricovero durante l'inverno, ed ha espresso il timore che se non vi si provvede col costringerci i rei al lavoro, si favorirà il pravo loro intendimento di vivere oziando una parte dell'anno.

Non temo questo pericolo. I delitti che si commettono da queste persone importano di regola ordinaria non la pena della detenzione, ma sì la prigionia.

Trattasi quasi sempre di reati contro le proprietà, cioè di furti, e questi siccome indicano un carattere depravato, vengono puniti colla prigionia la quale, a differenza della detenzione, trae con sé l'obbligo del lavoro in comune.

Non credo poi che si possa accettare l'avviso espresso dal Senatore Amari di sostituire alla parola *luoghi* la parola *stanze*. Se si usasse il vocabolo da lui proposto, allora nascerebbe effettivamente il dubbio a cui accennava l'onorevole Senatore Gadda. Non rimarrebbe più che la segregazione cellulare, e sarebbero quindi nella stessa condizione di tutti gli altri condannati che si trovano anch'essi in stanze distinte, ma facenti parte dello stesso carcere, il che la legge non vuole permettere. Non basta che siano collocati in camere in cui non

si trovino altri detenuti, ma è d'uopo che il loro carcere si trovi in un quartiere distinto e non avente comunicazioni e rapporti cogli altri quartieri destinati pei colpevoli di reati comuni.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Io volevo far l'osservazione che ha fatto adesso l'onor. Commissario Regio, per cui io non voglio abusare della sofferenza del Senato; quindi rinuncio alla parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi scusi il Senato se non mi accontento completamente delle ragioni espresse dall'onor. Commissario, imperocchè debbo avvertire che generalmente i delinquenti conoscono perfettamente il Codice penale, e quando commettono un reato fanno quale è la pena che sarà loro applicata. Quindi è evidente che un individuo il quale vuol passare due o tre mesi di cattiva stagione in prigione senza lavorare, non commetterà di quei misfatti che lo facciano condannare all'ergastolo, ma di quei reati che lo facciano condannare al carcere; commetterà cioè, qualche contravvenzione non già per impeto, ma quasi calcolatamente e per passare la vita tranquilla, come dissi, nella stagione invernale. E io credo che il giudice che conosce gli individui debba avere facoltà di condannare al lavoro anche coloro che avessero commesso di quei delitti, non per impeto, ma premeditatamente. Non faccio proposte, ma questo suggerimento lo faccio all'onorevole Commissario, il quale vedrà se non ci sia un modo da introdurre qualche disposizione che tuteli anche la giustizia nel senso di ovviare allo sconcio che il carcere invece di essere un castigo, diventi quasi una ricompensa per chi non ha voglia di lavorare.

PRESIDENTE. Non fa nessuna proposta l'onorevole Senatore Menabrea?

Senatore MENABREA. Desidererei solo una risposta dal signor Commissario Regio, colla speranza che sia soddisfacente.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Per raggiungere lo scopo cui accennava l'onorevole Senatore Menabrea, bisognerebbe confondere insieme due generi di pene affatto diverse. Il Codice ha sostanzialmente distinto i reati che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

imprimono una macchia sulla persona del colpevole da quelli che non bastano a disonorarlo, perchè non sono l'effetto di carattere demoralizzato, per gli uni ha inflitto le pene della reclusione e della prigionia; per gli altri la relegazione e la detenzione. Quando si lasciasse nell'arbitrio del giudice il confondere i due generi di pene, ed il sostituire, secondo i casi, la prigionia alla detenzione l'imporre cioè al condannato l'obbligo del lavoro, rimarrebbe sconvolto e turbato tutto il sistema penale che si vuole col nuovo Codice introdurre, e ne formerà il pregio principale.

Del resto, non credo vi sia il pericolo che teme l'onorevole Senatore; i reati d'impeto, gli alterchi non si commettono calcolatamente, perchè colui che comincia con un alterco non sa dove andrà a finire.

Chi delinque al solo scopo di aver un ricovero nella fredda stagione, non ricorre a questa specie di reati; egli d'ordinario ruba, e ciò facendo andrà incontro alla prigionia e non alla detenzione.

L'onorevole Senatore ha pure parlato di contravvenzioni, ma di queste ora non ci occupiamo. Allorchè si parlerà delle pene di polizia, si vedrà se sarà il caso di stabilire norme speciali secondo la varia loro natura; ma per quanto riguarda i delitti di cui ora trattiamo, ripeto non doversi temere il pericolo accennato dall'onorevole Senatore Menabrea; ciò che egli teme o non avverrà, o sarà rarissimo.

PRESIDENTE. Il Senatore Gadda insiste nella sua proposta?

Senatore GADDA. Io non voglio più oltre intrattenere il Senato, ma insisto nella mia proposta perchè la credo più opportuna, poichè credo che, relativamente al concetto dell'articolo, la parola *luogo* nulla indica, genera il dubbio.

Le cose dette dall'onorevole Commissario mi confermano nel mio concetto. Secondo quanto egli ha esposto, credo che si dovrebbero tradurre in stabilimenti separati i condannati per delitti di stampa, mentre il concetto della legge è che nello stesso stabilimento, ma in compartimenti separati, siano detenuti coloro che scontano la pena per delitti di stampa; onde la parola *locale* esprime precisamente questo concetto; è una parola accettata, che dà questa idea. La parola *luogo* non la dà.

Io non voglio parlare di più sopra una questione che pare, ma non è di poca importanza, e mantengo la mia proposta.

PRESIDENTE. Leggo il paragrafo primo dell'art. 18.

Art. 18.

« § 1. La detenzione si sconta nelle case di detenzione. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'aggiunta che a questo paragrafo vorrebbe fare l'onorevole Senatore Tecchio:

« La detenzione si sconta nelle case di detenzione con l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Chi approva questa aggiunta, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Non è approvata.)

§ 2. « I condannati per reati commessi col mezzo della stampa scontano la detenzione in luoghi distinti da quelli destinati agli altri delinquenti. »

Rileggo l'emendamento dell'onorevole Senatore Gadda così concepito:

« § 2. I condannati ecc., scontano le detenzioni in locali distinti, ecc. »

Lo metto ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Noi abbiamo nella Commissione senatoria un uomo di eletta autorità in fatto di lingua a cui rivolgerci una preghiera perchè ci voglia illuminare.

La parola dell'onorevole Senatore Giorgini potrebbe illuminarci sopra questa questione ridotta a termini filologici.

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI. L'interpellanza dell'onorevole Guardasigilli mi mette nel più grande imbarazzo. Io non sono che un rivoluzionario, un ribelle in fatto di lingua, e il Senato intenderà quanto mi costi il dovergli fare una tal confessione.

Io sono convinto che quando un vocabolo, che ha un senso proprio, chiaro, determinato, è entrato nell'uso comune, e vi rende un utile servizio, il fatto che questo vocabolo non sia



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

stato adoperato dal tale o tale scrittore di questo o di quel secolo, non sia una buona ragione per metterlo fuori, quando soprattutto non ce n'è un altro che possa farne le veci.

Questo è ciò che si ammette senza contrasto in tutti i paesi di questo mondo, fuorchè in Italia; e qui siamo appunto nel caso. Se nessuno dei vocaboli proposti, come case, appartamenti, stanze e simili, dice precisamente quello che si vuol dire; se c'è bisogno di un vocabolo che comprenda tutto ciò, io non potrei suggerirne uno più proprio di quello proposto dall'onorevole Gadda, e pregherei il Senato ad accogliere il suo emendamento. *Locale* e *loculi* sono parole usate generalmente a significare ogni specie di fabbricati, e qualunque lor parte destinata ad un uso qualunque; mentre il vocabolo *luogo* chesi legge nel progetto dà bensì la idea astratta d'uno spazio limitato, d'un punto occupato nello spazio, ma non risveglia punto quella che mi par principale, l'idea delle quattro mura tra le quali devono i condannati esser chiusi e scontare la loro pena.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ritenute le spiegazioni dateci dall'onorevole Senatore Giorgini, e siccome io non sono ortodosso, e non voglio nè vivere nè morire in grembo alla gran madre Crusca, accetto la proposta dell'onorevole Senatore Gadda.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Amari insiste nella sua proposta?

Senatore **AMARI**, *Prof.* La ritiro.

**PRESIDENTE.** Interrogo il Senato se accetta le parole *locali distinti*.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

A questo paragrafo della redazione ministeriale, l'onorevole Tecchio aggiungerebbe le parole: « e senza obbligo del lavoro. » Siccome però il Senato non ha ammesso il lavoro nel paragrafo precedente, è inutile mettere ai voti quest'aggiunta.

Metto ai voti l'intero articolo così modificato. Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 19. La legge determina i casi nei quali le pene della reclusione, della relegazione, della prigionia e della detenzione, pos-

sono essere scontate in case di custodia, con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo dell'istruzione o della educazione in una professione durante il giorno. »

**PRESIDENTE.** Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 20, § 1. Il condannato alla pena del confino non superiore a due anni deve dimorare in quel Comune che sarà designato nella sentenza, alla distanza non minore di quaranta e non maggiore di sessanta chilometri dal Comune in cui è stato commesso il reato, e da quello in cui esso o gli offesi hanno il domicilio o la residenza. »

« § 2. Se la pena del confino supera i due anni, si sconta in un'isola del Regno, nella quale il condannato è libero di scegliere la sua dimora, ma vi rimane sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. »

« § 3. Il condannato che contravviene alla pena del confino, è sottoposto alla detenzione pel tempo che manca al compimento della durata del confino. »

La Commissione emenda il § 1 dell'articolo 20 in questo modo:

« § 1. Il condannato alla pena del confino deve dimorare in quel Comune che sarà designato nella sentenza, alla distanza non minore di sessanta chilometri dal Comune in cui è stato commesso il reato, e da quello in cui esso o gli offesi hanno il domicilio o la residenza. »

La modificazione adunque che fa la Commissione sta nel sostituire alle parole: *alla distanza non minore di quaranta e non maggiore di sessanta chilometri*, queste altre: *alla distanza non minore di sessanta chilometri*. »

Il Ministero accetta questa modificazione?

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

**PRESIDENTE.** Metto adunque ai voti il § 1, colla modificazione della Commissione, consentita dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

La Commissione propone la soppressione del paragrafo 2, e il Ministero vi aderisce, laonde non è più il caso di provocare sopra di esso una deliberazione del Senato.

Non rimane pertanto che mettere ai voti il

paragrafo 3 di questo articolo, che in tal modo diventerà 2.

Chi approva il § 3 già da me letto, si alzi.  
(Approvato.)

« Art. 21. § 1. La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:

1. del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato;

2. di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti o approvati dal governo;

3. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere;

4. delle pensioni, e di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli uffici, delle funzioni, qualità o distinzioni indicate nei precedenti numeri 2 e 3;

5. dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro relativo alla tutela o cura, tranne quella dei discendenti nei casi stabiliti dalle leggi civili;

6. della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffici, delle qualità e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

« § 2. Il condannato che contravviene alla interdizione, è punito con la pena della prigionia da quattro mesi a due anni; nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata. »

A questo articolo il Ministro proporrebbe l'aggiunta seguente: dopo il numero 6 del § 1, aggiunta che diverrebbe il § 2 dell'art. 21. « La legge determina i casi in cui la interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi. »

La Commissione al numero 2, proporrebbe si dicesse: « Di ogni impiego, ufficio, funzione, o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo e del beneficio ecclesiastico. »

Al numero 2 del § 1, l'onorevole Pescatore propone:

« § 1, n. 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti o approvati dal Governo, non che degli uffici e benefici ecclesiastici, e di ogni altra carica pubblica pertinente all'esercizio dei culti religiosi ammessi nello Stato. »

Cominciamo dall'aggiunta dell'onorevole

Guardasigilli, il quale vorrebbe che dopo il numero 6 del § 1. ..

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome su questo articolo cadono molte proposte, sarà meglio e più ordinato discutere numero per numero.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il numero primo.

« Art. 21. § 1. La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:

1. Del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato. »

(Approvato.)

2. di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo.

Emendamento della Commissione:

2. di ogni impiego, ufficio, funzione, o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo e del beneficio ecclesiastico.

Più ampio mi pare quello dell'onorevole Pescatore:

« § 1. N. 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti o approvati dal Governo, non che degli uffici e benefici ecclesiastici, e di ogni altra carica pubblica pertinente all'esercizio dei culti religiosi ammessi nello Stato. »

Vi è anche l'emendamento del Senatore Giovanola:

« § 1. N. 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia o da un comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della provincia o del comune. »

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Come il Senato avrà veduto dalla Relazione della Commissione, essa si è divisa in una maggioranza e minoranza, per quanto riguarda le ultime parole del n. 2, paragrafo 1. dell'articolo 21, che ora discutiamo, che la maggioranza della Commissione volle aggiunte, e sono queste: *e del beneficio ecclesiastico*.

A me pareva (e qui non parlo in nome della minoranza, ma in nome mio) che questo n. 2 potesse essere riservato (per ciò che concerne le dette parole: *del beneficio ecclesiastico*) alle disposizioni della legge transitoria; ed il Se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

nato ne comprende facilmente la ragione. Ma alla maggioranza della Commissione parve diversamente.

Le ragioni alle quali io mi appoggiava, sostenendo la mia tesi in seno della Commissione, sono state riportate esaltamente alla pagina 21 della Relazione della Commissione; ed è superfluo che io qui le ripeta.

Ricorderò soltanto che per l'articolo 18 della legge del 1871, nella seconda parte, più particolarmente riguardante le relazioni della Chiesa e dello Stato, il Parlamento si è formalmente impegnato per legge a mantenere impregiudicate tutte le questioni che concernano questa materia, onde risolverle con apposita legge.

Io pertanto dal canto mio dichiaro che non sarei disposto a votare il n. 2 del paragrafo 1, articolo 21, ora in discussione, se non quando fossi certo che con ciò non si vien meno all'impegno assunto coll'articolo 18 della legge del 1871.

Onde ottenere quest'intento, a me parrebbe più opportuno che questa disposizione fosse sospesa e riservata (per ciò che concerne le parole: *del beneficio ecclesiastico*) alla legge con la quale approveremo il Codice penale.

In quella legge sono contenute appunto le disposizioni transitorie; e se si vuole fin d'ora stabilire che anche la perdita *del beneficio ecclesiastico* sia conseguenza della *interdizione dai pubblici uffici*: è evidente che, fino a tanto che non sia stata fatta la legge promessa coll'articolo 18 della legge del 1871, ogni disposizione del Codice penale sulla materia beneficiaria, non può non essere transitoria e temporanea, e non trovare la sua sede naturale nelle disposizioni transitorie.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole Guardasigilli se aderisce alla sospensione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Aderisco alla sospensione proposta dall'onorevole Senatore Borgatti, soprattutto quando non vi facesse difficoltà la Commissione.

La Commissione, intorno a questa parte dell'articolo 21, ha dimostrato appunto di essere stata mossa a fare l'aggiunta di cui trattasi dalla esistenza delle formalità dell'*exequatur* e del *placet*. Ma ciò essendo provvisorio, la Commissione non dovrebbe avere difficoltà di accettare la sospensione, per vedere poi dove

questa disposizione debba essere convenientemente collocata. Nè vi è dubbio che nel concetto della Commissione, quando per una legge di ordinamento della proprietà ecclesiastica, che è stata conservata nella nota legge sulle guarentigie, dovessero cessare l'*exequatur* ed il *placet*, allora verrebbe meno la ragione per cui essa si è indotta ad introdurre e mantenere ancora nel progetto la perdita del beneficio.

Quindi io pregherei la Commissione a voler accettare la proposta dell'onorevole Borgatti.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione non ha difficoltà di accettarla.

**PRESIDENTE.** Dunque la questione sospensiva avrà la precedenza su tutte le altre; questa questione è ristretta solamente alla parola « del beneficio ecclesiastico. »

Metto ai voti del Senato questa mozione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Avverto che questo voto del Senato sulla questione sospensiva non pregiudica punto la votazione del N. 2.

Ora a me sembra che l'emendamento dell'onorevole Giovanola sia più ampio di quello dell'onorevole Pescatore. L'emendamento Giovanola è concepito in questi termini:

« Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia, da un comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della provincia o del comune. »

Interrogo se la Commissione lo accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Lo accetta.

**PRESIDENTE.** Interrogo anche il signor Ministro se accetta questo emendamento.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Anch' io l'accetto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Giovanola, al numero 2 del § 1 dell'articolo 21, che suona così:

« Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia e da un comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della provincia o del comune. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarli.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

L'emendamento Pescatore, se non m'inganno, non ha più luogo di essere, una volta approvato l'emendamento Giovanola.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. La dichiarazione l'ho fatta anch'io, solamente prego l'onorevole Presidente di voler leggere le dichiarazioni da me fatte intorno a quest'articolo.

PRESIDENTE. Ecco le dichiarazioni che fa l'onorevole Senatore Pescatore.

« *Alla Presidenza del Senato del Regno.*

» Il Senatore sottoscritto ha l'onore di fare le seguenti due dichiarazioni :

1. L'emendamento da lui proposto sull'articolo 21, § 1, N. 2 è connesso ed accessorio a quella proposta, che il medesimo fece sugli articoli 216, 217, 218 e 219 concernenti i rapporti dello Stato col governo ecclesiastico, e il rispetto assoluto, che lo Stato deve esigere da detto governo per le leggi sue, e i decreti di ogni autorità da esso instituita, e conseguentemente anche dell'autorità giudiziaria.

Epperò chiede che lo svolgimento dell'emendamento suddetto sia riservato, e rimandato a quella più ampia discussione, che si propone di promuovere sul tema, a cui sono relativi i suddetti articoli 216 e seguenti.

2. Le tre proposizioni che il sottoscritto fece sugli articoli 31, 36, 41 § 2, sul limite massimo dell'arresto a tre mesi, sul principio della prigionia e della detenzione da tre mesi e un giorno (cioè dal punto in cui termina l'arresto, qual pena di polizia); non che il doversi ammettere la possibilità del passaggio dalle pene di polizia alle pene correzionali formano un tema solo e indivisibile, che mi riservo, col consenso del Senato, di sviluppare una volta sola sull'art. 41, § 2, dove si racchiude la principale delle tre questioni anzidette. Chiede pertanto anche questo rinvio, e che intanto s'intendano riservati i due punti accessori sopraccennati.

Si lascia al giudizio dell'Eccellenza vostra di dare, oppur no, lettura in pubblica seduta delle presenti dichiarazioni. »

*Senatore PESCATORE.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non credo che si possa discutere la proposta molto ampia dell'onorevole Pescatore senza entrare di necessità anche nella questione dei beneficii. L'onorevole Pescatore, nella sua proposta abbraccia anche tutti i beneficii ecclesiastici, e tutte le cariche pertinenti a qualunque religione ammessa nello Stato. Voi comprenderete benissimo, e lo comprende certamente l'onorevole preopinante, ch'egli non potrebbe fare quell'ampia discussione che giustamente desidera in una questione di tanta importanza senza occuparsi dei beneficii. Così credo che l'onorevole Senatore Pescatore non avrà difficoltà di sospendere ora la discussione attendendo che giunga il momento in cui si discuterà dei beneficii per aggiungervi anche quella più ampia discussione sopra tutti i beneficii che provengono da qualunque religione ammessa dallo Stato.

Se diversamente si procedesse, noi ci esporremmo al sicuro inconveniente di dover fare due volte la stessa discussione, perchè non è possibile di trattare la questione del beneficio senza entrare anche nei rapporti del beneficio coll'uffizio, e, come diceva, queste cose le sa sicuramente meglio di me l'onorevole Pescatore che in questa materia come in molte altre è profondo maestro.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Forse l'onorevole signor Ministro non ha osservato che la questione dei rapporti tra lo Stato ed il Governo ecclesiastico, è pienamente trattata e decisa nel progetto ministeriale, agli articoli 216, 218, 219 e che su questi articoli io feci una proposta tendente a un mutamento radicale del sistema. Che si possa allora parlare o non parlare del beneficio, riguardo al quale la questione è attualmente sospesa, è cosa che deciderà il Senato; ma intanto la decisione semplicissima e molto naturale presa dal Senato, col consenso del Ministero, non potrà certamente impedire la discussione ampia, che sarebbe la conseguenza della mia proposta sui precitati articoli. Io confido in quella discussione di provare, che in questa parte vi è un mutamento generale da farsi, vi è un sistema diverso da approvare, nell'interesse della politica e della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

religione. E se per caso (non bisogna mai disperare di niente), se per caso il Senato entrasse in questo sistema, e coll' aiuto della Commissione e dello stesso Ministero si potesse riformare in modo più utile alla cosa pubblica, questa parte della legislazione penale, ne verrebbe la conseguenza che forse il Senato prenderebbe anche un qualche provvedimento, riguardo a cariche pertinenti all' esercizio del culto. Forse deciderebbe che colui, che per gravissimi crimini fu condannato a pene criminali, e interdetto dai pubblici uffizi, non possa diventare un arcivescovo, ed assumere uno dei più importanti governi (importanti anche politicamente), della nazione italiana, che è ad un tempo società politica e società religiosa, per quanto ampio sia l' effetto che si voglia dare alla famosa formula « Libera Chiesa in libero Stato. » Io ho sentito disputare molte volte lo stesso onorevole Borgatti su questo principio. Egli è molto tenero di questo principio; lo vuole assoluto, e sia pure.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per la mozione di ordine.

Senatore BORGATTI. Io vorrei sapere se si deve discutere ora questa grande questione della *libera Chiesa in libero Stato*; la quale è già risolta nel nostro Diritto Pubblico...

Senatore PESCATORE. Domando la parola per fare a mia volta una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per la mozione d'ordine.

Senatore PESCATORE. Io stesso propongo che la questione ampia sia rinviata agli articoli 216 e seguenti (*benissimo*.) Il Senato vede così quanto è lontana da me l'idea che mi si suppone. Allora si farà una discussione che non cominci punto dal beneficio ecclesiastico, nè dà veruna carica pertinente all' esercizio del culto ecclesiastico. La discussione sarà ben più alta: ma i principj saranno tali che la comprenderanno necessariamente, e allora credo che non si porrà la questione sospensiva che è votata e che durerà per lo meno sino all' articolo 216, ma se il Senato lo vorrà e lo crederà, deciderà su tutto il sistema, in una volta. Dunque la cosa è semplice.

Io ho chiesto il rinvio del mio emendamento sino a che non vengano in discussione gli ar-

ticoli 216 e seguenti. Ne ho dette le ragioni, dunque mi pare che questo rinvio non possa trovare difficoltà alcuna.

PRESIDENTE. Il Ministro per il primo ha detto che questa questione sarebbe da trattarsi allora.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io devo dichiarare che non avevo compreso bene il concetto dell' onorevole Senatore Pescatore.

Credevo che egli intendesse di svolgere in questo momento la sua proposta sull' art. 21, e che pensasse di separarla da quella della Commissione.

Ora che, dietro le date spiegazioni, ho bene compreso il suo concetto, non ho nulla da opporre, e dichiaro anzi che con piacere veggo che un uomo dell' autorità e della dottrina dell' onorevole Senatore Pescatore intenda di trattare una questione che è opportuna, che importa che sia bene chiarita in faccia al paese, e riguardo alla quale se vi è Assemblea dove essa possa trovare una sede opportuna e giudici competenti, è certamente l' Assemblea del Senato.

PRESIDENTE. Leggo adunque il n. 3:

« 3. Dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Desidero solamente uno schiarimento che potrà essere utile nell' applicazione di quest' articolo.

Vi sono certi uffizi, certe professioni (che veramente ondeggiano tra l' ufficio e la professione, partecipando dell' uno e dell' altro carattere) per cui può nascere il dubbio se sieno colpiti dalla pena. Per esempio l' ufficio d' avvocato e di procuratore. Se l' avvocato o il procuratore sono interdetti, possono continuare nell' esercizio? L' ufficio di notaro, si può più plausibilmente chiamare ufficio pubblico, poichè riceve dalla legge un' autorità per imprimere agli atti la fede pubblica, ma tuttavia serve i privati ed è retribuito per questo servizio dai suoi clienti. L' ufficio del pubblico mediatore è ufficio pubblico o è una professione?

Importa sapere, in una parola, se la persona

interdetta sia esclusa dall'esercizio anche di quell'ufficio che partecipa al carattere di ufficio pubblico e di professione; perchè, se stiamo al significato rigoroso delle parole, ufficio pubblico non è se non quello che ha per suo subbietto immediato il governo, l'amministrazione di una parte qualunque della cosa pubblica, e non il servizio immediato e professionale d'interessi individuali. Ora, sotto questo aspetto, il notaio, l'avvocato, il procuratore, il pubblico mediatore non esercitano un ufficio pubblico perchè servono i privati, non amministrano immediatamente e direttamente nessuna parte della cosa pubblica. Per altra parte, costoro sono nominati dal Governo e ricevono anche una speciale autorità dalla legge. Quindi il dubbio può nascere.

Io mi limito a domandare che il signor Ministro si spieghi in proposito, e se crederà pensi lui ad aggiungere una parola anche nel testo della legge che elimini questa dubbiozza.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Lo schiarimento che domanda l'onorevole Senatore Pescatore cade sopra un punto alquanto delicato qual è quello dell'esercizio delle professioni liberali per le quali non è necessaria una autorizzazione governativa. Io dubito veramente che il progetto come sta scritto non provveda in massima generale all'oggetto toccato dall'onorevole Senatore Pescatore.

È ben vero che vi sono disposizioni le quali riguardano abusi commessi nell'esercizio di certe professioni e li puniscono colla privazione o sospensione dei colpevoli dall'esercizio delle professioni stesse.

Ma la tesi generale non parmi che nel progetto sia risolta; e siccome essa mi sembra degna di esame così, se l'onorevole Senatore Pescatore volesse compiacersi di formulare il suo concetto, pregherei la Commissione e il Senato di volere ammettere che si sospenda per oggi la discussione e che si rimandi il tutto alla Commissione la quale di concerto col Ministero potrebbe presentare poi in altra tornata la sua proposta al Senato.

Non mi pare conveniente di risolvere subito questa questione. Del resto non è necessario ricordare al Senato la savia sua disposizione

di non risolvere alcuna questione immediatamente nella seduta stessa in cui viene fatta ove non sia stata presentata prima alla Commissione e al Ministero.

E siccome la domanda ora fatta riguarderebbe un oggetto non ancora esaminato, crederei conforme alla deliberazione già presa dal Senato che si sospendesse per ora di deliberare e si rimandasse la questione alla Commissione per lo studio.

**Senatore PESCATORE.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore PESCATORE.** Non vorrei che l'onorevole signor Ministro credesse che fossi amante di questioni improvvisi, quasi per sorprendere taluno; credo che vorrà rendermi questa giustizia, che il dubbio che oggi propongo nacque ieri, prima da una discussione che ebbi con il signor Commissario Regio, poscia da una conversazione privata che ebbe luogo fra noi, appunto in seguito a quella pubblica discussione. Perocchè io rilevava che l'interdizione dall'esercizio di una professione, deve colpire anche l'esercizio della professione col mezzo della quale si fosse abusato; io indicava per esempio che nel corpo del Codice sono definiti e puniti i reati turpissimi commessi per abusi di patrocinanti, che per premio ricevuto, colludono coll'avversario per far perdere la causa allo stesso suo cliente.

Ma domando io: per un avvocato che per esempio guadagna 30 o 40,000 franchi facendo a questo modo, il malfattore esercitando così disonestamente la sua professione, e che gli importa che voi gli infligiate l'interdizione dei pubblici uffici? Egli non vi aspira, e non vi aspirerà e non vi avrà aspirato mai; gli basta, che gli lasciate continuare il suo esercizio.

La stessa cosa dicesi per l'esercizio della professione di notaio, per i reati che possono commettere i periti ed i reati gravissimi che possono commettere i pubblici mediatori in conseguenza dei quali possono seguirne bancarotte e rovine, ed in questi casi la legge infligge altre pene, ma non quella specifica dell'interdizione dall'ufficio.

L'art. 22, dice che la legge determina i casi in cui l'interdizione dei pubblici uffici si debba estendere all'esercizio delle arti e delle profes-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

sioni delle quali si è abusato. Questo non vi è, ma lo aggiungeremo.

Così discorrendo mi nacque il dubbio, perchè mi si diceva che, quanto all'ufficio del notariato, ed in quanto all'ufficio di pubblico mediatore può darsi che sieno considerati come uffici pubblici.

Ecco come nasce il dubbio e la necessità di fare una dichiarazione.

Del resto, tutte queste cose le dico perchè non voglio essere creduto amante di questioni improvvisate per sorpresa.

Sarà sempre mio obbligo, e qualunque idea mi venga che la creda soggetto degno di una discussione in Senato che non sia ancora nel novero degli emendamenti stampati, intendo sempre di rassegnarla prima al signor Ministro, al Commissario Regio e alla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha fatto cenno di una privata conversazione alla quale non avrei mai creduto che fosse per succedere la domanda che oggi ha rivolto al Ministero e alla Commissione.

Senatore PESCATORE. Glie l'ho detto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ella forse ne aveva l'intenzione, ma non mi ha punto nè poco detto di volere proporre la questione in Senato.

È verissimo che ieri l'onorevole Pescatore mi ha chiesto se la professione di Avvocato, Procuratore e Notaio si potessero considerare come uffici pubblici; io gli risposi che, a mio avviso, il Notaio esercita un ufficio pubblico, perchè è nominato con Decreto Reale; ma che gli Avvocati, e neppure i Procuratori, dopo la pubblicazione dell'ultima legge sulle professioni di Avvocato e di Procuratore, si possono ritenere investiti di uffici pubblici, perchè sono professioni libere e non dipende più dal beneplacito del Governo o di altra autorità l'autorizzarne l'esercizio.

L'onorevole Pescatore mi osservava che, stando così le cose, fossero a temersi gravi inconvenienti, ed accennava appunto al caso che oggi ha ripetuto; si supponga, egli diceva, che un Avvocato abbia commesso un delitto nell'esercizio del suo ministero, che abbia

prestato il suo patrocinio a tutte due le parti, voi lo sospenderete dall'esercizio dai pubblici uffici; ma siccome con ciò non gli vieterete l'esercizio della sua professione, così egli non verrà in sostanza a soffrirne alcun danno sensibile, e potrà liberamente continuare ad abusare dalla fiducia dei suoi clienti.

Ho risposto che, per ovviare all'inconveniente da lui temuto, non è duopo modificare le disposizioni generali sulla pena della sospensione dai pubblici uffici. Quando si giungerà alla discussione sopra tali reati, egli potrà domandare che sia anche inflitta la sospensione dall'esercizio, dell'arte o della professione, la quale a termine dell'art. 22 può aggiungersi alla sospensione dai pubblici uffici; gli dichiarai anzi che, salva l'approvazione del Ministro, non avrei alcuna difficoltà di aderire a tale proposta. Questa è la risposta che io gli ho dato. Per conseguenza non aveva ragione alcuna di credere che oggi egli fosse ritornato sull'argomento. Ad ogni modo, poichè giustamente il Ministro propose che, trattandosi di un punto di massima, il quale merita uno studio più maturo, sia rinviato all'esame della Commissione, perchè ne riferisca, io spero che il Senato vorrà aderirvi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi preme di dichiarare all'onorevole Pescatore che non è stato nell'animo mio di fargli alcun appunto. Io riconosco in lui, come in tutti i Senatori, la facoltà di fare in qualunque momento una proposta che tenda a migliorare il progetto; e terrò sempre dietro alle idee dell'onorevole Senatore Pescatore ogni qualvolta vorrà concorrere coi suoi lumi e le sue proposte a rendere più utili le nostre discussioni. Con ciò ho inteso solamente di spiegare al Senato il motivo per cui non mi parve conveniente che si deliberasse immediatamente, credendo più opportuno che la deliberazione fosse presa dopo un esame più maturo. Parmi che in questo concorra anche l'onorevole Pescatore, sicchè posso ritenere che siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Chi approva il n. 3, si alzi.

(Approvato.)

« 4. delle pensioni, e di tutti i dritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

uffici, delle funzioni, qualità o distinzioni indicate ne' precedenti numeri 2 e 3. »

Chi approva il N. 4 del paragrafo 1, art. 21, si alzi.

(Approvato.)

« 5 dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro relativo alla tutela o cura, tranne quella dei discendenti nei casi stabiliti dalle leggi civili. »

(Approvato.)

« 6. della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffici, delle qualità e distinzioni indicate nei numeri precedenti. »

(Approvato.)

A questo punto il signor Ministro Guardasigilli vorrebbe che s'introducesse l'aggiunta seguente:

« § 2. La legge determina i casi, in cui la interdizione dei pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi. »

La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'aggiunta per metterla ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Quest'aggiunta diventa il § 2 dell'art. 21.

Ora viene il § 2 che diventa 3.

« § 2. Il condannato che contravviene alla interdizione, è punito con la pena della prigionia da quattro mesi a due anni; nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata. »

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica alla stessa ora e si continuerà la discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).